SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 gennaio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2024, n. **214**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 6 e l'allegato A, numero 7);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente «Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie e di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, la parola: «quattro» è soppressa;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «10 ottobre 1990, n. 287» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ai procedimenti di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192, si applicano gli articoli da 6 a 14, nonché gli articoli 18 e 19.»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole «Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sono presentate» sono sostituite dalle seguenti: «Le comunicazioni volontarie di intese di cui all'articolo 2 della legge sono presentate, ai sensi dell'articolo 13,»; le parole: «e devono contenere» sono sostituite dalle seguenti: «; esse contengono» e la parola: «recare» è sostituita dalla seguente: «recano»;

2) al comma 4, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione delle comunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «e devono contenere» sono sostituite dalla seguente: «; esse contengono» e la parola: «recare» è sostituita dalla seguente: «recano»;

2) al comma 4, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

3) al comma 5, le parole: «3, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «19, commi 2 e 3»;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «devono contenere» sono sostituite dalla seguente: «contengono» e le parole: «ed essere» sono sostituite dalle seguenti: «e sono»;

2) al comma 4, le parole: «3, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «19, commi 2 e 3»;

f) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, e 3 della legge o agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.»;

2) al comma 3, le parole: «deve indicare» sono sostituite dalla seguente: «indica»;

3) al comma 4, dopo le parole: «Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato» sono inserite le seguenti: «nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01,» e la parola: «ISVAP» è sostituita dalle seguenti: «Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)»;

4) il comma 5 è abrogato;

g) all'articolo 7:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «le associazioni rappresentative dei consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, l'istanza di partecipazione deve fornire documentata e adeguata motivazione in merito allo specifico interesse ad intervenire.»;

2) al comma 4, le parole: «Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al procedimento» e le parole: «, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione» sono soppresse;

h) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «I poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge,» sono sostituite dalle seguenti: «I poteri istruttori di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-*quinquies*, della legge» e la parola: «che» è sostituita dalle seguenti: «in cui»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 4, le parole: «54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «14, comma 2-*septies*, della legge» e dopo le parole: «Guardia di finanza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di altri organi dello Stato»;

i) all'articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Richieste di informazioni, di esibizione di documenti e convocazione in audizione»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti formulate per iscritto dagli uffici sono indirizzate a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che siano in possesso di informazioni utili ai fini dell'istruttoria e sono comunicate secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1.»;

3) al comma 2:

3.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1 sono proporzionate e indicano sinteticamente:»;

3.2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* lo scopo della richiesta, con riferimento all'oggetto dell'istruttoria;»;

3.3) alla lettera *c)*, la parola: «congruo» è sostituita dalla seguente: «ragionevole» e dopo le parole: «informazioni richieste,» è inserita la seguente: «anche»;

3.4) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* le sanzioni o le penalità di mora applicabili ai sensi dell'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti che siano accessibili ai destinatari della richiesta, nonché quelle previste nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, incompleti o fuorvianti.»;

4) il comma 3 è abrogato;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche oralmente dagli uffici, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2, fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili.»;

6) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, lettera *c)*, e al comma 4, è possibile presentare una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti.

4-*ter*. Gli uffici possono, in ogni momento dell'istruttoria, convocare in audizione i rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione, comunicato secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, indica le sanzioni e le penalità di mora previste dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge.»;

7) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite viene redatto dagli uffici un processo verbale, secondo le modalità di cui all'articolo 18. Nel caso in cui i soggetti convocati ai sensi del comma 4-*ter* non si presentino all'audizione, è redatto un verbale di mancata comparizione.»;

8) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le sanzioni e le penalità di mora contemplate dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.»;

9) il comma 6 è abrogato;

l) all'articolo 10:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo 14, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I funzionari dell'Autorità esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, e comma 7, lettera *a)*, della legge, le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera *c)*, e comma 8, lettera *c)*, dalla legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esi-

bire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nel caso dell'attività ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2-*quinquies*, della legge, i funzionari incaricati notificano altresì il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 7, lettera *a)*, della legge, nonché delle penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera *c)*, e comma 8, lettera *c)*, della legge, non possono essere opposti:

a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.»;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 7, lettera *a)*, della legge, e le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera *c)*, e comma 8, lettera *c)*, della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.»;

6) al comma 4, le parole: «nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi forma di supporto o dispositivo»;

m) all'articolo 12, comma 1, le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «n. 287/90» sono soppresse;

n) all'articolo 13:

1) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Sono sottratti all'accesso i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e le altre autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri.»;

2) al comma 6, le parole: «l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra» sono soppresse e le parole: «gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «le altre amministrazioni o organi dello Stato»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite presentano agli uffici, al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta, che contiene l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quali si richiede la sottrazione parziale all'accesso. Qualora i soggetti interessati non procedano secondo le modalità sopra indicate, gli uffici presumono che i documenti non contengano informazioni riservate.»;

4) al comma 11, le parole: «, informandone il collegio» sono soppresse;

5) al comma 12, la parola: «determina» è sostituita dalla seguente: «può» e, dopo la parola: «bollettino,», è inserita la seguente: «definire».

o) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: «alle imprese» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine di chiusura dell'istruttoria, le risultanze di quest'ultima, nonché la possibile imposizione di sanzioni o rimedi per porre fine alla presunta infrazione. Essa è comunicata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, e a quelli che sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine stesso.»;

3) al comma 3, le parole: «deve tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene»;

4) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

5) al comma 5, le parole: «devono far pervenire» sono sostituite dalla seguente: «presentano» e le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

6) al comma 7, le parole: «deve tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene»;

p) all'articolo 15, comma 1, le parole: «all'articolo 6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 01»;

q) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio, quando ritiene che una concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6 della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge. Il provvedimento è notificato alle imprese interessate nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01.»;

2) al comma 2, dopo la parola: «comunicano» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 19, comma 1,» e dopo le parole: «non inferiore a sette giorni» sono aggiunte le seguenti: «, e il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti»;

3) al comma 3, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al comma 1»;

4) al comma 4, le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»;

r) all'articolo 17:

1) al comma 1, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e dopo la parola: «bollettino» sono aggiunte le seguenti: «e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono essere formulate richieste di informazioni, di

audizione o di esibizione di documenti, nonché disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalità di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'articolo 13.»;

4) al comma 4, la parola: «può essere» è sostituita dalla seguente: «è»;

5) al comma 5, dopo le parole: «della legge,» sono aggiunte le seguenti: «agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192,» e la parola: «stessa» è sostituita dalla seguente: «legge»;

s) all'articolo 18:

1) al comma 1, dopo le parole: «dell'audizione,» sono inserite le seguenti: «anche digitalmente»;

2) al comma 2, le parole: «Quando taluna delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «Quando taluno dei soggetti»;

3) al comma 4, le parole: «registrazione fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo,» e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le registrazioni delle audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un massimo di trenta giorni se effettuate su supporto audio e di quaranta giorni se effettuate su supporto video. L'Autorità, nel trattamento dei dati personali acquisiti tramite le registrazioni di cui al presente comma, assicura il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riguardo al canone di minimizzazione.»;

t) all'articolo 19:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notifiche e comunicazioni»;

2) al comma 1 è anteposto il seguente:

«01. Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15-*nonies*, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorità mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.»;

3) al comma 1:

3.1) la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato;

a-*bis*) lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;»;

3.2) la lettera *c)* è abrogata;

3.3) la lettera *d)* è sostituita dalle seguenti:

«*d)* in caso di impossibilità a procedere in base alle lettere *a)*, a-*bis*) e *b)*, posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo stesso mezzo;

d-*bis*) nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.»;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità, salva la possibilità per gli uffici di indicare una diversa modalità.»;

5) al comma 3, le parole: «devono provare» sono sostituite dalla seguente: «comprovano».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'Autorità svolge le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1659

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 04 gennaio 2013.

— La direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno è pubblicata nella GUUE del 14 gennaio 2018, L 11.

— Si riporta il testo dell'articolo 6 e dell'allegato A, numero 7, della legge 22 aprile 2021, n. 53 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 23 aprile 2021:

«Art. 6 *(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno).* — 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;

c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;

d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino;

e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;

f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.».

«Allegato A

(articolo 1, comma 1)

Omissis

7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del *SEE)* (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);

Omissis.».

— Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 29 novembre 2021, S.O., n. 40:

«Art. 2 *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998 n. 217 - Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).* — 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, i commi 5 e 8 sono abrogati.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, le modifiche e le integrazioni necessarie per assicurarne il coordinamento con la legge n. 287 del 1990.».

— La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990 n. 240.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, recante: «Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie e di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato», è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 09 luglio 1988 n. 158.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni).* — Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge;

c) per collegio, il presidente e i componenti dell'Autorità;

d) per uffici, le unità organizzative istituite ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge;

e) per bollettino, quello di cui all'articolo 26 della legge.»

«Art. 2 *(Ambito di applicazione).* — 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, nonché alle indagini conoscitive di cui alla legge.

1-bis. *Ai procedimenti di cui all'articolo 9, comma 3*-bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192, si applicano gli articoli da 6 a 14, nonché gli articoli 18 e 19.»*

«Art. 3 *(Comunicazione volontaria delle intese).* — 1. *Le comunicazioni volontarie di intese di cui all'articolo 2 della legge sono presentate, ai sensi dell'articolo 13,* da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate*; esse contengono* le informazioni e *recano* gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa.

2. Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorità, e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa.

3. L'Autorità informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.

4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione, *è* comunicata all'Autorità, non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa.

5. *Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle comunicazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 2 e 3.»*

«Art. 4 *(Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge).* — 1. Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate; *esse contengono* le informazioni e *recano* gli allegati che consentano di valutare il contenuto della richiesta.

2. Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario predisposto dall'Autorità, da pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione delle richieste.

3. L'Autorità può richiedere alle imprese notizie ed elementi integrativi necessari per la valutazione della richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto richiesto.

4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella richiesta, che è nota alle parti o a taluna di esse, è immediatamente comunicata dalle parti, o da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorità. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione equivale alla presentazione di una nuova richiesta.

5. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo *19, commi 2 e 3.*

6. Della richiesta di autorizzazione è data notizia mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso concernente l'intesa oggetto della richiesta di autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

7. L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della legge non produce effetti anteriori alla data della richiesta.»

«Art. 5 *(Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione).* — 1. Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge, *contengono* tutte le informazioni *e sono* corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione.

2. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1.

3. L'Autorità informa le imprese nel caso di comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.

4. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo *19, commi 2 e 3.*»

«Art. 6 *(Avvio dell'istruttoria).* — 1. *Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, e 3 della legge o agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.*

2. Nel caso di presentazione di richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della presentazione della richiesta di autorizzazione completa delle informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le richieste di autorizzazione in deroga siano presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 14 della legge, l'Autorità può procedere alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove necessario prorogando il termine fissato per la sua conclusione.

3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria *indica* gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si può prendere visione degli atti del procedimento, nonché il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge.

4. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato *nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01,* alle imprese e agli enti interessati, nonché ai soggetti che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora l'istruttoria riguardi imprese che operano nel settore assicurativo, ne è data immediata comunicazione all' *Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).*

5. *(abrogato).*

6. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione è effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre forme di pubblicità.

7. Dell'avvio dell'istruttoria è data notizia mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel bollettino.»

«Art. 7 *(Partecipazione all'istruttoria).* — 1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché *i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati*, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino del provvedimento di avvio dell'istruttoria. *In particolare, l'istanza di partecipazione deve fornire documentata e adeguata motivazione in merito allo specifico interesse ad intervenire.*

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;

b) accedere ai documenti, ai sensi dell'articolo 13.

3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, hanno diritto di essere sentiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge.

4. Nel corso delle audizioni *i soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al procedimento* in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresì farsi assistere da consulenti di propria fiducia.»

«Art. 8 *(Poteri istruttori).* — 1. *I poteri istruttori di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2*-quinquies*, della legge*, sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso *in cui* l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralità di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata.

2. *(abrogato).*

3. Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie è in ogni caso informato il collegio.

4. Ai sensi dell'articolo *14, comma 2*-septies *della legge*, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza*, nonché di altri organi dello Stato*.»

«Art. 9 (Richieste di informazioni, di esibizione di documenti e convocazione in audizione). — 1. *Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti formulate per iscritto dagli uffici sono indirizzate a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che siano in possesso di informazioni utili ai fini dell'istruttoria e sono e comunicate secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1.*

2. *Le richieste di cui al comma 1 sono proporzionate e indicano sinteticamente*:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta, con riferimento all'oggetto dell'istruttoria;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere *ragionevole* in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, *anche* tenuto conto del tempo necessario per predisporle;

d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni o le penalità di mora applicabili ai sensi dell'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8 della legge, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti che siano accessibili ai destinatari della richiesta, nonché quelle previste nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, incompleti o fuorvianti.

3. *(abrogato)*

4. *Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche oralmente dagli uffici, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2, fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili.*

4-bis. *Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, lettera* c)*, e al comma 4, è possibile presentare una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti.*

4-ter. *Gli uffici possono, in ogni momento dell'istruttoria, convocare in audizione rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione, comunicato secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, indica le sanzioni e le penalità di mora previste dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8 della legge.*

5. *Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto dagli uffici processo verbale, secondo le modalità di cui all'articolo 18. Nel caso in cui i soggetti convocati ai sensi del comma 4*-ter *non si presentino all'audizione, è redatto un verbale di mancata comparizione.*

5-bis. *Le sanzioni e le penalità di mora contemplate dall'articolo all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8 della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.*

6. (*abrogato*).»

«Art. 10 *(Ispezioni).* — 1. *Il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo 14, commi 2*-quater *e 2*-quinquies*, della legge. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.*

2. *I funzionari dell'Autorità esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere* a)*,* b) *e* c)*, e comma 7, lettera* a)*, della legge, le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera* c)*, e comma 8, lettera* c)*, della legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.*

2-bis. *Nel caso dell'attività ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2*-quinquies *della legge, i funzionari incaricati notificano altresì il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso.*

3. *Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere* a)*,* b) *e* c)*, e comma 7, lettera* a)*, della legge, nonché delle penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera* c)*, e comma 8, lettera* c)*, della legge, non possono essere opposti:*

a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.

3-bis. *Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere* a)*,* b) *e* c)*, e comma 7, lettera* a)*, della legge, e le penalità di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera* c)*, e comma 8, lettera* c)*, della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.*

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento *su qualsiasi forma di supporto o dispositivo*.

5.

6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'articolo 18.

8.»

«Art. 12 *(Segreto di ufficio).* — 1. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge, sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli ob-

blighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni *dell'Unione europea* cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge.»

«Art. 13 *(Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte)*. — 1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti direttamente interessati di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

5-bis. *Sono sottratti all'accesso i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e le altre Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.*

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e *le altre amministrazioni o organi dello Stato*, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

7. *I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite presentano agli uffici, al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta, che contiene l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quale si richiede la sottrazione parziale all'accesso. Qualora i soggetti interessati non procedano secondo le modalità sopra indicate, gli uffici presumono che i documenti non contengano informazioni riservate.*

8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

9. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

10. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni, e comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 14.

11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

12. Il collegio *può*, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, *definire* le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonché i costi di riproduzione.»

«Art. 14 *(Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate)*. — 1. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie.

2. *La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine di chiusura dell'istruttoria, le risultanze di quest'ultima, nonché la possibile imposizione di sanzioni o rimedi per porre fine alla presunta infrazione. Essa è comunicata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, e a quelli che sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera* b)*, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine stesso.*

3. La comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante pubblicazione nel bollettino ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si *tiene* conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare memorie scritte e documenti sino a *dieci giorni* prima del termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione.

5. Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi presentano apposita richiesta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio fissa la data della audizione, che è comunicata alle imprese.

6. Il collegio può inoltre sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento, e ne facciano motivata richiesta.

7. Il collegio può sentire le imprese ed enti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si *tiene* conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti commerciali relativi alla propria attività.

8. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

9. Completata l'istruttoria, il collegio adotta il provvedimento finale.»

«Art. 15 *(Revoca delle autorizzazioni)*. — 1. Alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalità di cui *all'articolo 19, comma 01*. I poteri istruttori, nonché le facoltà e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilità di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'articolo 14.»

«Art. 16 *(Istruttoria per le operazioni di concentrazione)*. — 1. *Il collegio, quando ritiene che una concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6 della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge. Il provvedimento è notificato alle imprese interessate nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01.*

2. Gli uffici, acquisiti gli elementi probatori, comunicano*, ai sensi dell'articolo 19, comma 1,* ai soggetti nei cui confronti è stata avviata l'istruttoria il termine di chiusura dell'istruttoria stessa, comunque non inferiore a sette giorni*, e il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti*.

3. La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge *è* comunicata agli interessati con le medesime modalità con le quali è comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa *di cui al comma 1*.

4. Il collegio, qualora non ritenga necessario, a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, avviare l'istruttoria, dà comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al *Ministro delle Imprese e del made in Italy*.»

«Art. 17 *(Indagini conoscitive di natura generale)*. — 1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge *è* pubblicato nel bollettino *e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento*.

2. *Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono essere formulate richieste di informazioni, di audizione o di esibizione di documenti, nonché disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalità di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.*

3. *Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'art. 13.*

4. Dell'esito delle attività svolte *è* data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino.

5. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, *agli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 9, comma 3*-bis*,*

della legge 18 giugno 1998, n. 192, ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della *legge*, il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.»

«Art. 18 *(Verbalizzazioni).* — 1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione è sottoscritto, al termine dell'audizione, *anche digitalmente* dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

2. *Quando taluno dei soggetti* non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.

3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata *registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo,* delle audizioni. *Le registrazioni delle audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un massimo trenta giorni se effettuate su supporto audio e di quaranta giorni se effettuate su supporto video. L'Autorità, nel trattamento dei dati personali acquisiti tramite le registrazioni delle audizioni di cui al presente comma, assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riguardo al canone di minimizzazione.*».

«Art. 19 (Notifiche e comunicazioni). — *01. Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15*-nonies*, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorità mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal paese di stabilimento del destinatario.*

1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi:

a) posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato;

a-*bis*) *lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;*

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) (*abrogata*)

d) in caso di impossibilità a procedere in base alle lettere a), a-bis*) e* b)*, posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo stesso mezzo;*

d-*bis*) *nelle altre forme previste dal paese di stabilimento del destinatario.*

2. *Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità, salva la possibilità per gli uffici di indicare una diversa modalità.*

3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti *comprovano* di disporre dei poteri di rappresentanza.».

24G00228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 novembre 2024.

Definizione della tabella di comparazione per l'inquadramento del personale della società SIN S.p.a. nell'AGEA.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 9-*quater* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che ha previsto l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.a. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

Visto, in particolare, il comma 8, dell'art. 9-*quater* del citato decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, il quale stabilisce che il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.a., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9;

Considerato che il comma 9 del suddetto art. 9-*quater* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, prevede che il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.a. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa

massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.a. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.a. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che il comma 12 dell'art. 9-*quater* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, prevede che dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.a. si applica mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7: *a)* il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia; *b)* un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.a. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva; *c)* un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere *a)* e *b)* con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti; *d)* il regime previdenziale in godimento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»;

Ritenuto necessario, per la definizione della tabella prevista dal comma 9 dell'art. 9-*quater* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 effettuare la comparazione tra le posizioni di inquadramento del personale della *ex* SIN S.p.a., e quelle del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenenti, rispettivamente, all'area e al comparto di contrattazione delle funzioni centrali, confrontando i rispettivi ordinamenti professionali, tenendo conto delle specifiche tecniche, dei requisiti per l'accesso, nonché in relazione ai livelli retributivi, del criterio della prossimità degli importi del trattamento economico della società di provenienza;

Tenuto conto che i contratti collettivi applicati al personale di SIN S.p.a., persona giuridica di diritto privato, sono:

il CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi, per la categoria del personale non dirigente *ex* SIN S.p.a. sottoscritto in data 18 luglio 2008 e rinnovato, da ultimo, in data 22 marzo 2024;

il CCNL dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi per la categoria del personale dirigente *ex* SIN S.p.a. sottoscritto in data 23 gennaio 2008 e rinnovato, da ultimo, in data 12 aprile 2023;

il contratto nazionale di lavoro giornalistico per la categoria del redattore *ex* SIN S.p.a., sottoscritto in data 26 marzo 2009 e rinnovato, da ultimo, in data 24 giugno 2014;

Considerato, altresì, che AGEA rientra nell'area e nel comparto di contrattazione delle funzioni centrali;

Visto il CCNL comparto funzioni centrali 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022;

Considerato che, in applicazione dell'art. 13 del suddetto CCNL, l'attuale sistema di classificazione del personale dell'AGEA, in base alle esigenze proprie del modello organizzativo dell'Agenzia, è articolato in tre aree:

area dei funzionari;

area degli assistenti;

area degli operatori;

Visto il CCNL area funzioni centrali 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 16 novembre 2023 - applicato alla dirigenza AGEA - con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la struttura retributiva dei dirigenti di II fascia e il relativo trattamento economico;

Tenuto conto che le unità di personale a tempo indeterminato di SIN S.p.a. alla data di entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, da inquadrare nell'organico di AGEA previo espletamento di una procedura di selezione pubblica è classificato come segue:

dirigenti;

quadri;

redattore;

impiegati di 1° livello;

impiegati di 2° livello;

impiegati di 3° livello;

impiegati di 4° livello;

impiegati di 5° livello;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, definendo la tabella di comparazione per l'inquadramento del personale proveniente da SIN S.p.a. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, inquadramento che sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del medesimo articolo;

Vista l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 11 settembre 2024, in conformità a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I criteri adottati per la definizione della tabella di comparazione di cui al comma 9 dell'art. 9-*quater* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 sono i seguenti:

comparazione, per singolo livello di inquadramento AGEA e SIN, degli aspetti giuridici riguardanti requisiti di accesso, profili professionali, mansioni e qualifiche;

importo dei trattamenti economici fondamentali contrattualmente riconosciuti dei dipendenti AGEA e SIN;

declaratorie enunciate nei rispettivi contratti collettivi in riferimento ai diversi livelli di inquadramento.

Art. 2.

1. La tabella di comparazione, di cui al comma 9 dell'art. 9-*quater* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è definita nell'unito allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. La spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.a. non eccede quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.a. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 12 luglio 2024, n. 101.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2024

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1690

ALLEGATO 1

Tabella di comparazione

SIN S.p.a.	Area/Comparto inquadramento e livello retributivo AGEA
Dirigente	Dirigente II fascia
Quadro	Funzionario
Redattore	
Livello 1	
Livello 2	
Livello 3	Assistente
Livello 4	
Livello 5	

25A00003

DECRETO 23 dicembre 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Piacentinu Ennese».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela del Piacentinu Ennese, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Piacentinu Ennese», registrata con regolamento (UE) n. 132/2011 della Commissione del 14 febbraio 2011, pubblicato nella pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 41 del 15 febbraio 201;

Visto il parere positivo della Regione Siciliana competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 2024, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Piacentinu Ennese» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Piacentinu Ennese»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Piacentinu Ennese», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 2024.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della DOP «Piacentinu Ennese», figura in allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Piacentinu Ennese» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 23 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PIACENTINU ENNESE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Piacentinu Ennese» è riservata esclusivamente al formaggio rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il «Piacentinu Ennese» è un formaggio a pasta compatta pressata ottenuto con latte ovino intero, crudo ad acidità naturale di fermentazione, prodotto dalle razze ovine autoctone siciliane Comisana, Pinzirita, Valle del Belice e loro meticci.

All'atto della sua immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche:

forma: cilindrica, con scalzo leggermente convesso o quasi dritto; piatto piano o leggermente concavo;

dimensioni: scalzo: minimo 11 cm massimo 15 cm, con diametro del piatto minimo 18 cm, massimo 20 cm, ottenibili mediante l'uso del canestro in giunco;

peso: tra Kg 3,5 e 4,5;

aspetto esterno: crosta di colore giallo più o meno intenso per la presenza dello zafferano; reca impressi i segni del canestro; può essere cappata con olio o morchia d'olio; lo spessore della crosta non deve superare i 5 mm;

aspetto interno: pasta di colore giallo omogeneo più o meno intenso;

occhiatura: è ammessa una leggera occhiatura;

aspetto della pasta: liscia non granulosa;

trasudazione: assente o molto scarsa;

caratteristiche organolettiche:

odore: delicato con lieve aroma di zafferano;

salato: appena percettibile;

piccante: lieve nei primi mesi di stagionatura tende ad intensificarsi;

caratteristiche chimiche:

grasso: minimo sulla sostanza secca 40%;

proteine: minimo sulla sostanza secca 35%;

sale (NaCl): massimo sulla sostanza secca 5%;

pH: compreso tra 4,80 e 5,70.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del latte, di caseificazione, di stagionatura del «Piacentinu Ennese» comprende l'intero territorio della Provincia amministrativa di Enna.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevamenti, dei caseificatori, degli stagionatori e dei confezionatori nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Materie prime

Latte: ovino intero, crudo ad acidità naturale di fermentazione pH 6,5 - 6,8 proveniente dalle razze autoctone siciliane Comisana, Pinzirita, Valle del Belice e loro meticci.

Caglio in pasta di agnello o capretto: proveniente da agnelli e capretti allevati nella zona di produzione.

Zafferano (*Crocussativus*): prodotto nella zona di produzione.

Pepe nero (*Piper nigrum*): al «Piacentinu Ennese» va aggiunto pepe nero in grani interi. I grani di pepe nero, devono essere trattati con acqua calda (temperatura superiore a 80 °C) per alcuni secondi prima dell'aggiunta.

Sale (NaCl): utilizzato a grani grossi. Il sale, nella produzione del «Piacentinu Ennese», deve essere perfettamente bianco.

Descrizione del processo di caseificazione

Le razze ovine da cui proviene il latte con cui viene prodotto il «Piacentinu Ennese» sono razze autoctone siciliane (Comisana, Pinzirita, Valle del Belice e loro meticci) e vengono alimentate al pascolo naturale e/o coltivato, con foraggi freschi, fieni e paglia ottenuti nella zona di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare, con le ristoppie di grano ed i sottoprodotti vegetativi (cladodi di ficodindia, frasche di ulivo della potatura invernale). Le greggi sono portate abitualmente al pascolo per gran parte dell'anno. Limitazioni al pascolamento sono consentite quando le condizioni ambientali, climatiche e sanitarie sono tali da influenzare negativamente la qualità dei foraggi freschi e/o del latte. È consentita l'integrazione con granella di cereali, con leguminose e concentrati semplici o completi. Tali apporti complementari vengono somministrati alle greggi solo in quelle giornate invernali, in cui gli animali non possono andare al pascolo. Il latte refrigerato proveniente da una o due munte successive entro le ventiquattro ore, previo riscaldamento ad una temperatura massima di 38° C, viene messo nella «tina» in legno, in cui avviene la coagulazione.

Allo scopo di eliminare particelle estranee, eventualmente presenti nel latte, lo stesso viene filtrato al momento in cui dai secchi viene versato nella tina mediante dei teli o setacci. Prima dell'aggiunta del caglio, il latte viene arricchito di zafferano (max 5 gr/100 litri di latte). Questo, allo scopo di facilitarne la perfetta omogeneizzazione con il latte, viene prima disciolto in acqua tiepida. Il latte a questo punto assume un bel colore giallo intenso e quindi ad esso viene aggiunto il caglio (max 100 gr/100 litri di latte) in pasta di agnello o capretto.

La quantità di caglio, in funzione della sua forza, determina un tempo di coagulazione, presa e indurimento di quarantacinque minuti. La giusta consistenza del coagulo, viene valutata saggiandola al tatto e osservando il siero che deve essere limpido. Si procede poi alla rottura della cagliata aggiungendo, per favorire lo spurgo dei granuli di cagliata, acqua calda alla temperatura di 75° C in quantità pari a 20 litri/100 litri di latte. La rottura procede fino a quando i granuli di cagliata hanno raggiunto una dimensione paragonabile a chicchi di riso. Con movimenti rotatori, aiutandosi con il bastone in legno («rotula») con il quale è stata rotta la cagliata, si agglutinano i granuli, ottenendo una massa che si deposita sul fondo della «tina». Separato il siero la massa caseosa ottenuta, sommariamente spurgata, viene estratta, posta su un ripiano, in legno («tavoliere») o acciaio e tagliata in pezzi grossolani. Segue la fase di messa nei canestri di giunco; in questa fase viene aggiunto, con modalità che ne permette una distribuzione omogenea, il pepe nero in grani; nel corso di essa ad ogni aggiunta la pasta viene fortemente pressata per favorire al massimo lo spurgo. La pasta, contenuta nei canestri, viene, poi, posta in un recipiente in legno («tina») e ricoperta di scotta calda per un periodo che va dalle tre alle quattro ore. Dopo quattro ore la pasta viene posta ad asciugare a temperatura ambiente, sempre all'interno del caseificio, per un tempo di ventiquattro ore. Segue la salatura a secco: la forma viene cosparsa uniformemente con sale, ripetendo l'operazione per due volte a distanza di dieci giorni l'una dall'altra.

La stagionatura minima del «Piacentinu Ennese» è di giorni sessanta dalla data di produzione. La stagionatura deve avvenire all'interno della zona di produzione stessa, in locali freschi con delle piccole aperture affinché ci sia una moderata ventilazione; o in magazzini aventi temperature comprese fra i 8/10° C ed una umidità relativa compresa fra 70/80 %.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'area di produzione del «Piacentinu Ennese» per le sue condizioni orografiche, per le caratteristiche climatiche di tipo subcontinentali determinate dalla distanza dal mare, concorrono alla realizzazione di una produzione foraggera con peculiari caratteristiche quanti-qualitative e alla sua distribuzione nel corso dell'anno. La produzione si realizza in un'area caratterizzata da suoli bruni, a spiccata vocazione foraggera che presentano pendici più o meno dolci. I terreni sono collocati ad una altitudine tra 400 e 800 m slm. La composizione floristica dei pascoli naturali è composta da essenze foraggere di graminacee e leguminose tra cui prevalgono ecotipi locali.

Le colture foraggere in successione al grano sono spesso rappresentate da ecotipi locali di veccia, coltivata in consociazione con l'avena, e la sulla.

Inoltre le condizioni ambientali tipiche del territorio ennese favoriscono la produzione di zafferano di alta qualità.

La caratteristica peculiare del «Piacentinu Ennese» consiste nell'aggiunta di zafferano al latte durante il processo di caseificazione e che conferisce al formaggio quel caratteristico colore giallo omogeneo. Questa caratteristica si aggiunge a quella di un particolare aroma determinato dalle essenze foraggere del territorio il cui profilo aromatico, determinato da sostanze naturalmente presenti cioè i «terpeni», passano inalterati nel latte e poi nel formaggio prodotto.

La peculiarità del formaggio «Piacentinu Ennese» è il colore giallo omogeneo conferito dallo zafferano, prodotto nel territorio, aggiunto al latte durante il processo di caseificazione. La qualità dello zafferano utilizzato è attestata dal suo alto contenuto di crocina e picrocrocina. Sulla base di questi parametri è stato possibile inserire lo zafferano ennese nella I e II categoria di qualità e le sue specifiche componenti aromatiche rendono il *bouquet* del prodotto finale più intenso e caratteristico. La Provincia di Enna data la scarsità di insediamenti industriali rappresenta un'oasi verde incontaminata in grado di esaltare il valore ecologico collegato all'attività agricola e zootecnica. Il sistema produttivo ovinicolo compresa la trasformazione del latte ovino costituisce uno dei settori a più basso impatto ambientale. L'area di produzione per le sue condizioni orografiche per le caratteristiche climatiche di tipo subcontinentali concorrono alla realizzazione di una produzione foraggera con peculiari caratteristiche quanti-qualitative; I terreni bruni, collocati ad un'altitudine tra 400 e 800 m slm, dalla composizione argillosa, sabbiosa e di medio impasto favoriscono lo sviluppo di essenze foraggere dallo specifico profilo aromatico determinato da sostanze naturalmente presenti del mondo vegetale, quali i «terpeni», che passano inalterati dalle essenze foraggere al latte e poi nei formaggi con esso prodotti. Nel formaggio «Piacentinu Ennese» è stata appurata la presenza di un particolare terpene «l'aterponeolo» che proviene solo dalle essenze foraggere presenti nel territorio ennese che conferiscono al prodotto quell'aroma così particolare, unico. L'antica origine dell'attività casearia in Provincia di Enna legata alla tradizionale produzione di latte ovino ed alla presenza della pianta di zafferano, spontanea e coltivata fa ritenere attendibile la spiegazione che i vecchi produttori hanno dato al termine «piacentinu». Stando a queste testimonianze dirette il termine sarebbe riferito alla piacevolezza del prodotto: piacevolezza, appunto, del gusto non del tutto piccante, dovuta anche alla presenza dello zafferano. L'origine sarebbe quindi idiomatica: «piacentinu» dal siciliano «piacenti» ovvero che piace, e la testimonianza della sua «piacevolezza» e del suo nome «piacentinu» ci è data anche da testi antichi come «le venti giornate dell'agricoltura e dei piaceri della villa» del 500 in cui si fa riferimento al sistema di salatura ed aggiunta di zafferano per dare più colore al formaggio; o «la Sicilia passeggiata» di Maja nel 1600 e addirittura da un'antica leggenda che vuole Ruggero il Normanno, preoccupato per la salute psichica della consorte prostrata da un'invincibile depressione ma altrettanto ghiotta di formaggi, pregare i casari di preparare un formaggio con doti taumaturgiche. Da ciò nacque l'idea di aggiungere al caglio una manciata di 2crocus sativus2 noto per le sue qualità stimolanti ed energizzanti. La produzione di questo formaggio è continuata attraverso i secoli fino ai nostri giorni costituendo un indiscusso ed esclusivo patrimonio storico-culturale e produttivo della sola Provincia di Enna.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 e 40 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Art. 8.

Etichettatura

I segni identificativi del formaggio sono dati dall'apposizione di una placca di caseina e di una etichetta. La placca di caseina recante la scritta «Piacentinu Ennese» e i codici identificativi della forma viene apposta nella fase di formatura e pressatura.

Il formaggio a denominazione di origine «Piacentinu Ennese» può essere immesso al consumo intero e/o porzionato. Il «Piacentinu Ennese» porzionato è ottenuto esclusivamente dal frazionamento delle forme già certificate. Il confezionamento del «Piacentinu Ennese» porzionato deve avvenire nel rispetto delle norme in materia e, comunque, in maniera tale da non modificarne la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.

Al termine del periodo di stagionatura l'organismo di controllo, verificata la sussistenza delle caratteristiche descritte all'art. 2, autorizza i produttori del «Piacentinu Ennese» all'etichettatura.

L'etichetta posta sulle forme di formaggio «Piacentinu Ennese» reca obbligatoriamente a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

«Piacentinu Ennese» seguita dall'acronimo DOP (denominazione d'origine protetta), di dimensioni superiore a tutte le altre indicazione che compongono l'etichetta;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;

il logo.

Su ogni confezione di formaggio, è riportato in etichetta un codice identificativo della forma e delle porzioni della stessa, qualora la forma intera venga porzionata.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Il logo del «Piacentinu Ennese» composto da un'ellisse nella cui parte esterna, inferiormente con direzione sinistra destra è riportata la dicitura «Piacentinu Ennese» su un rigo e di colore pantone codice 7427, il testo è composto con carattere Bodoni svty two itc tt-bold. Nella parte interna va a sfumare da sinistra verso destra dal pantone blue cod. 072 al pantone proces cyan, (73% ciano, 25% magenta, 19% nero) centralmente è raffigurata una forma di Piacentinu Ennese con scalzo pantone cod. 143, il piatto pantone cod. 1255, l'interno pantone cod. 142 con grani di pepe pantone process black, da dove si distacca una fetta a forma di Sicilia.

Gli indici colorimetrici sono:

dicitura esterna «Piacentinu Ennese» = colore pantone cod. 7427;

sfondo del logo = dal pantone blue cod. 072 al pantone proces cyan (73%ciano, 25% magenta ,19% nero);

forma di Piacentinu Ennese e fetta della Sicilia = interno pantone cod. 142, scalzo pantone cod. 143, piatto pantone cod. 1255 e grani di pepe pantone process black.

Le proporzioni del logo sono come di seguito: l'asse minore dell'ellisse x, l'asse maggiore è 2 x, l'asse minore con la dicitura esterna è 1,2 x.

25A00006

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 dicembre 2024.

Scioglimento della «MARB società cooperativa agricola», in Supersano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1º gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati da questa Direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0093209 del 21 ottobre 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Giuseppe Mormandi, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 – tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta pec del 12 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «MARB società cooperativa agricola» con sede in via Cesare Battisti n. 130, 73040 Supersano (LE) - C.F. 04476100757, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Mormandi, nato a Cassano allo Ionio (CS) il 5 settembre 1969 (c.f. MRMGPP-69P05C002V), e domiciliato in via Trebbia n. 7 - 73042 Casarano (LE).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

25A00010

DECRETO 18 dicembre 2024.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Nuova Atlas», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di Direzione della divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati da questa Direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0070895 del 6 settembre 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Salvatore Cerra, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta PEC dell'11 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Nuova Atlas» con sede in viale America, 111 - 00144 Roma (RM) - codice fiscale 07342270589, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Salvatore Cerra, nato a Lamezia Terme (CZ) il 3 febbraio 1979 (codice fiscale CRRSVT79B03M208Q), e domiciliato in via Gomenizza n. 42 - 00195 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

25A00011

DECRETO 18 dicembre 2024.

Scioglimento della «La Sabina - Società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati da questa Direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0070535 del 6 settembre 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto

dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Pellegrino Fares, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta PEC del 12 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Sabina - Società cooperativa edilizia», con sede in via Carlo Mirabello, 6 - 00195 Roma (RM) - c.f. 08381540585, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pellegrino Fares, nato a Torino (TO) il 25 settembre 1966 (c.f. FRSPLG66P25L219O), e domiciliato in Circonvallazione Clodia 82 - 00195 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

25A00012

DECRETO 20 dicembre 2024.

Scioglimento della «Edilizia Val d'Elsa società cooperativa a responsabilità limitata», in Poggibonsi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati da questa Direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 71707 del 9 settembre 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Maria Lucetta Russotto, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 6 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilizia Val d'Elsa società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in viale Marconi, 14 - 53036 Poggibonsi (SI) - c.f. 01146920523, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Lucetta Russotto, nata a Prato (PO) il 21 marzo 1960 (c.f. RSSMLC60C61G999J), e domiciliata in via Delle Pandette, 9 - 50127 Firenze (FI).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

25A00007

DECRETO 20 dicembre 2024.

Scioglimento della «La Speranza società cooperativa edilizia», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati da questa direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 68250 del 2 settembre 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto

dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Barbara Pacini, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 9 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Speranza società cooperativa edilizia» con sede in - viale C. Castracani n. 546 - 55100 Lucca (LU) - C.F. 01064230467, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Pacini, nata a Firenze (FI) il 17 ottobre 1969 (c.f. PCNBBR69R57D612R), e domiciliata in - via Vespasiano da Bisticci - 50136 Firenze (FI).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

25A00008

DECRETO 20 dicembre 2024.

Scioglimento della «Barone - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Lucera e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati da questa Direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 70886 del 6 settembre 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Mauro Gangai, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 — tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 9 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Barone - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in via Spagnoletti Zeuli n. 9 - 71036 Lucera (FG) - codice fiscale 03321190716, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mauro Gangai, nato a Foggia (FG) il 19 marzo 1970 (codice fiscale GNGMRA70C19D643G), e domiciliato in via Piave n. 103 - 71121 Foggia (FG).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

25A00009

DECRETO 20 dicembre 2024.

Scioglimento della «La Dacia società cooperativa edilizia», in Aicurzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza svolta dal revisore incaricato da questa direzione generale;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota ministeriale del 21 ottobre 2024, prot. d'ufficio n. 0093221, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'au-

torità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Laura Angela Lecchi, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla scorta dei criteri di territorialità, di complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dalla dott. ssa Laura Angela Lecchi (giusta comunicazione PEC in data 11 dicembre 2024, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Dacia società cooperativa edilizia» (codice fiscale 02190180964), con sede in via della Parrocchia, 12 - 20886 Aicurzio (MB) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Angela Lecchi, nata a Milano (MI) il 28 gennaio 1970, c.f. LCCLNG70A68F205K, ivi domiciliata in piazza Riccardo Wagner, 6 - 20145.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

25A00013

DECRETO 20 dicembre 2024.

Scioglimento della «A.A.C. Aurea Assistenza e Cura onlus - Società cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al Dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati da questa Direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto l'ente cooperativo rivelava, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 92862 del 18 ottobre 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Giovanni Cinque, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, tenuto conto della terna segnalata dall'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa, UECOOP, e del minor numero di incarichi attualmente in corso in qualità di commissario liquidatore;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 10 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.A.C. Aurea Assistenza e Cura onlus - Società cooperativa sociale» con sede in via Freikofel n. 20 - 20138 Milano (MI) - codice fiscale n. 03313560611, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Cinque, nato a ROMA (RM) il 23 ottobre 1978 (c.f. CNQGNN78R23H501V), e domiciliato in via Donato Creti n. 57 - 40128 Bologna (BO).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale: DONATO

25A00014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 9 ottobre 2024.

Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e Codice unico di progetto - Primo semestre anno 2024 (articolo 1, comma 6, legge n. 144/1999). (Delibera n. 61/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito MIP, e pone a carico del Comitato stesso l'onere di relazionare periodicamente al Parlamento sull'evoluzione del MIP;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e successive modificazioni, il quale dispone: ai commi 1 e 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del citato monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice unico di progetto, di seguito CUP, con modalità e procedure attuative definite e regolamentate con delibera di questo Comitato, che ha adottato in proposito le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, che tra l'altro, al punto 1.1.7 istituisce la Struttura di supporto CUP, e 29 settembre 2004, n. 24;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, e in particolare: l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l'altro disponendo che gli strumenti di pagamento debbano riportare il Codice identificativo di gara, di seguito CIG, rilasciato da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito AVCP, e il CUP, se obbligatorio ai sensi del menzionato l'art. 11, della citata legge n. 3 del 2003; l'art. 6, che prevede sanzioni, tra l'altro, per la mancata apposizione del CUP sui suddetti strumenti di pagamento;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e successive modificazioni, che prevede che il CIG non possa essere rilasciato dall'AVCP nel caso di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni;

Visto l'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che modifica l'articolo. 11 della citata legge n. 3 del 2003 introducendo i seguenti commi:

comma 2 *-bis* il quale prevede che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

comma 2-*ter* il quale prevede che le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

Vista la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, con la quale questo Comitato ha stabilito, tra l'altro, che la citata struttura di supporto CUP agisca con funzioni di supporto tecnico e, oltre a gestire il sistema CUP, operante presso questo Comitato e contenente l'anagrafe dei progetti d'investimento, attivi, tra l'altro, la procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici periferici e centrali, garantisca l'efficienza dell'infrastruttura di supporto per il colloquio tra i soggetti coinvolti e assuma le funzioni di «Unità centrale» preposta all'avviamento e alla gestione dello stesso sistema MIP;

Vista la delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151, con la quale questo Comitato ha dato mandato al DIPE, di attivare una fase di sperimentazione del MIP con riferimento al settore dei lavori pubblici, basata sul collegamento tra il sistema CUP, il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 124, con la quale questo Comitato ha disposto che il DIPE procedesse all'istituzione di un tavolo di lavoro fra le amministrazioni, sia centrali che regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, per la razionalizzazione del complesso di tali sistemi, con gli obiettivi della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi, della facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni, e per ridurre le possibilità di errori;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna le modalità di esercizio del Sistema di monitoraggio finanziario relativo alle grandi opere, di seguito MGO, come indicato nel documento allegato «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, schema di linee-guida», licenziato dall'allora Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 17 novembre 2014, istituisce, presso e con la direzione del DIPE, un apposito gruppo di lavoro, di seguito gruppo MGO, per l'espletamento di tutti i compiti connessi all'attuazione della delibera medesima;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 60, con la quale viene confermata la struttura di supporto CUP, impiegata anche nella progettazione e gestione dei sistemi MIP e MGO, rafforzandola e dotandola di un'organizzazione più stabile in vista delle crescenti necessità delle citate banche dati;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, con la quale viene riformato il CUP rafforzandone il ruolo e conferendogli valore amministrativo quale elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco del progetto che l'amministrazione decide di realizzare;

Visti i protocolli d'intesa, sottoscritti dal DIPE, ai sensi della citata delibera CIPE n. 151 del 2006 e pubblicati sul sito internet del DIPE;

Preso atto che il rapporto traccia un quadro esaustivo delle attività svolte nel primo semestre 2024, per lo sviluppo del MIP, del CUP e del sistema MGO, e ne descrive i risultati in relazione alle principali aree d'interesse;

Preso atto in particolare che:

1. Per quanto concerne il sistema MIP:

il rapporto evidenzia l'evoluzione dei dati di monitoraggio dei programmi di spesa con riguardo al numero dei progetti, al costo complessivo e ai finanziamenti; anche nel primo semestre 2024, il DIPE è stato impegnato in attività di studio ed elaborazione delle informazioni relative ai progetti, al fine di ricavare utili elementi di supporto per l'analisi dei fenomeni di interesse dell'Autorità politica e, in generale, per la valutazione delle politiche di programmazione e finanziamento degli investimenti pubblici. Uno sforzo particolare è stato destinato all'analisi dell'andamento degli interventi infrastrutturali commissariati;

2. Per quanto concerne il CUP:

i CUP generati nel primo semestre del 2024 sono stati circa 595mila, per un costo totale programmato di circa 151 miliardi e un finanziamento pubblico programmato pari a circa 122 miliardi di euro;

il DIPE nel primo semestre 2024 ha rilasciato *online* una nuova edizione del OPENCUP che include una più vasta platea di progetti monitorabili, tramite la chiave di accesso del CUP;

il DIPE ha fornito il necessario supporto tecnico alle amministrazioni e ha continuato a consolidare interventi di semplificazione con positivi impatti in termini di riduzione dei tempi occorrenti alle amministrazioni per la generazione dei CUP;

3. Per quanto concerne il sistema MGO:

il rapporto evidenzia che gli interventi sottoposti al monitoraggio a metà 2024 sono 155; le stazioni appaltanti che hanno completato l'anagrafica delle opere sono 134, i protocolli operativi caricati sono 155;

sempre alla stessa data, nell'anagrafica delle imprese sono inseriti 21.048 soggetti economici, 66.380 contratti e 14.033 IBAN risultano movimentati (13.341 a fine 2023);

è proseguito il processo di «ristrutturazione» generale del portale MGO, per semplificare le procedure e permettere, attraverso nuove funzionalità, una maggiore certezza/integrità dei dati;

Considerato che il sistema MIP/CUP, in conseguenza degli interventi normativi e regolatori richiamati in premessa, assume una rilevanza crescente ai fini sia delle conoscenze necessarie per una programmazione efficiente sia del contrasto alla criminalità e, più in generale, della lotta alla corruzione;

Considerato che il rafforzamento delle procedure di monitoraggio costituisce un impegno strategicamente cruciale, soprattutto in un periodo in cui necessitano informazioni tempestive, attendibili e coerenti per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota DIPE prot. 9738 del 18 settembre 2024 con la quale il Segretario del CIPESS, sen. Alessandro Morelli, propone l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Comitato il «Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto», primo semestre anno 2024 (art. 1, comma 6, legge n. 144 del 1999);

Vista la nota DIPE del 9 ottobre 2024 n. prot. 10.905, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno del CIPESS, approvato con delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, come modificato con delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, per rafforzare l'inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dei processi di programmazione economica nazionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il rapporto periodico di aggiornamento al primo semestre 2024 sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto - primo semestre anno 2024, comprensivo del resoconto sullo sviluppo del progetto di monitoraggio finanziario delle grandi opere MGO, allegato alla presente delibera e facente parte integrante della medesima.

2. Il rapporto di cui al punto 1 è trasmesso al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, e viene pubblicato sul sito internet: http://www.programmazioneeconomica.gov.it

Il Vicepresidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1655

ALLEGATO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto

(Articolo 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n.144)

Primo semestre 2024

Indice

Sintesi

Codice unico di progetto (CUP)

Il *Codice Unico di Progetto* (CUP) è lo strumento che consente di catalogare in maniera univoca gli investimenti pubblici, anche al fine del loro monitoraggio, e permette l'interoperabilità delle banche dati relative agli investimenti pubblici. Il DiPE gestisce la banca-dati CUP in contitolarità con la Ragioneria dello Stato (RGS) e fornisce assistenza alle Amministrazioni interessate.

I CUP generati nel 1° semestre 2024 sono stati oltre 595mila, a fronte dei 380mila nel 1° semestre 2023, con un incremento del 57% circa, pari a +215mila CUP.

Il costo totale dei CUP generati nel 1° semestre 2024 si attesta sui 151 mld, a fronte dei 127 mld nel 1° semestre 2023: +19%, +24 mld. Il finanziamento pubblico programmato è stato pari a 122 mld, mentre nel 1° semestre 2023 era pari a 103 mld: + 18%, +19 mld.

Nel primo semestre 2024 si è proceduto, tra le altre cose, al controllo del costo progetto e del finanziamento pubblico dei CUP presenti nella banca-dati CUP, a seguito di interlocuzioni con i soggetti titolari dei CUP.

Si è altresì richiesto alle Amministrazioni titolari dei CUP il riesame di oltre 3,8milioni di CUP con stato attivo classificati con natura 06 (Concessione di contributi a soggetti diversi da unità produttive) e natura 07 (Concessione di incentivi ad unità produttive) ai fini dell'eventuale aggiornamento dello stato dei CUP.

È proseguita l'attività di semplificazione nella generazione dei CUP già avviata dal Dipartimento; sulla base di stime, la riduzione dei costi della regolazione (misurati in anni/uomo) ha consentito di rendere disponibili, nel 1° semestre del 2024, oltre 43 unità di personale della pubblica amministrazione a vantaggio dello svolgimento di altri compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali prestano la loro attività, con ciò promuovendo "valore pubblico" a beneficio della collettività (poco più di 22 unità nel semestre 2023)

Monitoraggio grandi opere (MGO)

Nel 1° semestre 2024 nella banca-dati di MGO sono state inserite 16 nuove grandi opere (lo *stock* in banca-dati al 30 giugno 2024 è pari a 155 opere) monitorate a partire dal protocollo operativo e dai successivi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Nel 1° semestre 2024, il valore complessivo del costo dei progetti monitorati ha segnato una crescita di oltre 4,4 mld. Lo *stock* in banca-dati al 30.06.2024 è pari a 101,3 mld di euro, sostanzialmente in linea con il valore dei finanziamenti pubblici (98,8 mld sempre al 30.06.2024).

Si segnala l'attività svolta dal Dipartimento in collaborazione con la Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno per i *Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026* e con la Banca d'Italia per affinare le modalità di monitoraggio finanziario degli operatori economici coinvolti nella realizzazione delle grandi opere.

Monitoraggio degli Investimenti Pubblici – MIP

Nel primo semestre 2024 è proseguita l'attività di *Monitoraggio degli Investimenti Pubblici – MIP* sui 34 programmi di spesa raggruppabili nei seguenti ambiti/macroaree: spese a favore dei Comuni; spese per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico; spese nel settore idrico.

Il Dipartimento, infine, ha continuato nelle attività di monitoraggio delle opere affidate ai Commissari straordinari.

1 Premessa

Il *Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto* relativo al primo semestre 2024 è redatto in continuità contenutistica e metodologica con quello relativo al secondo semestre 2023, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) con delibera 29 febbraio 2024, n. 5, in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2024 (Cfr. https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/notizie/pubblicato-il-rapporto-di-monitoraggio-degli-investimenti-pubblici-e-cup/)[1]

In analogia al Rapporto prima citato e ai precedenti Rapporti, nel seguito si forniranno informazioni sulla banca-dati CUP, che rappresenta l'architrave di identificazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, rispetto alla quale verrà esposta l'attività di assistenza tecnica erogata dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica Economica (DiPE) alle Amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti coinvolti nelle attività di generazione e gestione dei CUP.

I dati relativi ai CUP saranno confrontati prevalentemente in termini tendenziali, ossia primo semestre 2024 *versus* primo semestre 2023, atteso che, come emerge dai precedenti Rapporti, la generazione dei CUP a opera delle Amministrazioni non è omogenea durante i semestri.

Gli approfondimenti includono - in aderenza all'impostazione metodologica impartita dall'attuale Sottosegretario di Stato con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, Segretario del CIPESS, Sen. Alessandro Morelli, e dal capo del DiPE, cons. Bernadette VECA - gli usuali approfondimenti sulle attività di semplificazione e sui relativi impatti, forieri di esternalità positive sia sulla capacità di realizzazione degli investimenti pubblici sia sull'attività delle pubbliche amministrazioni tenute a realizzarli.

Il predetto approfondimento è effettuato facendo ricorso alla medesima metodologia (*standard cost model* - SCM) dell'*Informativa* del Sottosegretario di Stato, Sen. Alessandro Morelli *al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (articolo 11, comma 2-quinquies, legge 16 gennaio 2003, n. 3)* sullo *Stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici e attività svolte nell'ambito del monitoraggio grandi opere. Anno 2023*, di cui alla seduta del CIPESS del 21/03/2024 (Cfr. https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/notizie/pubblicata-l-informativa-sullo-stato-di-attuazione-della-programmazione-degli-investimenti/), nonché dei più recenti *Rapporti* redatti *ex* art. 1, comma 6, legge 17 maggio 1999, n.144, ed è finalizzato alla stima del "valore pubblico"[2] incrementale (a quello originato dalla

[1] Per la normativa alla base delle attività svolte si rimanda all'introduzione della "*Relazione sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto (legge n. 144/1999) - Aggiornamento al 2022*" di cui alla delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 62 (Cfr. https://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/62-27-dicembre-2022/)

[2] <<*Con l'espressione "Valore pubblico" si fa riferimento all'incremento del benessere reale dei cittadini, degli utenti e degli altri stakeholder, generato dall'azione pubblica attraverso l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse disponibili.*
La Pubblica Amministrazione (P.A.) ha come missione istituzionale la creazione di Valore pubblico e la protezione del Valore pubblico generato. Un ente crea Valore Pubblico quando incide in modo complessivamente migliorativo sul livello di benessere della collettività. A tal fine, ciascuna

realizzazione dei compiti istituzionali) ottenuto grazie al miglioramento delle attività di rilascio del CUP. Lo scopo è fornire *accountability* sulle attività svolte dal DiPE e sui suoi impatti.

Segue un approfondimento sul Monitoraggio Grandi Opere (MGO) finalizzato a esporre l'evoluzione delle attività poste in essere nel 1° semestre 2024.

Infine, verrà dato conto dei riscontri relativi al sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP); in quest'ambito una specifica attenzione è rivolta alle opere infrastrutturali.

Amministrazione pubblica è chiamata a pianificare strategie misurabili in termini di impatti, a curare lo stato di salute delle risorse e a migliorare le proprie performance in maniera funzionale alla produzione degli impatti attesi, programmando obiettivi specifici e/o obiettivi trasversali (diretti alla semplificazione e/o digitalizzazione dei processi e alla promozione di piena accessibilità, pari opportunità ed equilibrio di genere) funzionali all'attuazione delle predette strategie.>> Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2024-2026, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2024 (Cfr. https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/PIAO/index.html)

2. La banca-dati CUP e le attività di assistenza tecnica

2.1 La banca-dati CUP

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è lo strumento che consente di catalogare in maniera univoca gli investimenti pubblici anche al fine del loro monitoraggio; esso permette l'interoperabilità delle banche dati relative agli investimenti pubblici.

Il CUP deve essere richiesto obbligatoriamente per i progetti relativi a "spesa per lo sviluppo", qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico.

I commi 2-*bis* e 2-*ter*, dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (introdotti con l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), hanno rafforzato la natura del CUP come elemento essenziale degli atti amministrativi di finanziamento e di autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'Amministrazione decide/programma di realizzare.

L'intervento normativo prima citato ha di fatto reso il CUP la pietra d'angolo della struttura di conoscenza e monitoraggio della spesa pubblica per investimenti, poiché ha disposto la nullità degli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti privi di CUP.

Il DiPE gestisce, in contitolarità con la Ragioneria dello Stato (RGS), la banca-dati CUP e fornisce assistenza alle Amministrazioni per la realizzazione delle finalità sottese all'introduzione di questo codice identificativo di ogni spesa pubblica finalizzata agli investimenti.

Come precisato nel Rapporto sul sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e Codice Unico di Progetto (CUP) - primo semestre anno 2023, approvato con delibera CIPESS 18 ottobre 2023, n. 32, (Cfr. https://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/32-18-ottobre-2023/), i dati comunicati in fase di generazione del codice CUP e i dati di gestione dello stesso (es. aggiornamento dello "stato" dei CUP "attivo"/"chiuso"), sono di esclusiva responsabilità delle Amministrazioni pubbliche/Enti/soggetti[3] che intendono avviare un "progetto di investimento pubblico"[4].

---

[3] Cfr., fra gli altri, delibere: CIPE: 27 dicembre 2002, n. 143; 29 settembre 2004, n. 24; 17 novembre 2006, n. 151; 26 giugno 2009, n. 34; 13 maggio 2010, n.54; 5 maggio 2011, n.45; 26 novembre 2020, n. 63.

[4] *<<Pertanto saranno registrati al Sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.*
Saranno comunque registrate al Sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.
A.1.2. In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.

Il CUP rappresenta la fotografia del progetto di investimento pubblico che l'Amministrazione indica nella fase di programmazione e non è modificabile, tranne in specifiche circostanze previste dalle disposizioni in materia.

A conclusione del progetto l'Amministrazione che ha generato il CUP provvede alla sua chiusura. Se, invece, alla generazione di un CUP non ha fatto seguito l'avvio dell'iniziativa (il progetto di investimento potrebbe non essere stato successivamente finanziato/autorizzato), l'Amministrazione che ha generato il CUP procede alla revoca.

I CUP registrati a fine giugno 2024 (classificati per stato: attivi, cancellati, chiusi e revocati[5]) sono complessivamente 10.453.203.

2.2 Dettagli sui CUP generati nel primo semestre 2024

I CUP generati nel 1° semestre 2024 sono stati oltre 595mila (a fronte dei 380mila nel 1° semestre, con un incremento del 57% circa, pari a +215mila CUP).

Il costo totale dei CUP generati nel 1° semestre 2024 si attesta sui 151 mld (a fronte dei 127 mld nel 1° semestre 2023: +19%, pari a +24 mld); il finanziamento pubblico programmato è stato pari a 122 mld (a fronte dei quasi 103 mld nel 1° semestre 2023, con un incremento del 18%, pari a +19 mld).

Ad esempio, nel caso di lavori pubblici il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei Piani annuali ai sensi della citata legge n.109/94; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento.
A.1.3. Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra Stato e Regioni o Province autonome o Comuni, o fra Stato, Regioni, Province e Comuni e società da questi partecipate, direttamente o indirettamente: il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 1.4 del deliberato, in sede di utilizzo di tali risorse.>> (Cfr. allegato alla delibera CIPE 27 Dicembre 2002, n 143)
<<*Un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:*
1) presenza di un decisore pubblico,
2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche,
3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale,
4) da raggiungere entro un tempo specificato>>. Cfr. *Linee guida* allegate alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63.

[5] In merito allo "stato dei CUP" si precisa quanto segue:

- *CUP attivo*. È il CUP di un progetto di investimento in fase di programmazione/attuazione. È lo stato associato al CUP una volta generato;
- *CUP chiuso*. Un CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti, è completato l'iter procedurale e, infine, non vi sono pendenze legali in corso;
- *CUP revocato*. Un CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non realizzare più il progetto (ad es., se decide di far confluire le risorse assegnate a un progetto per la realizzazione di uno o più differenti interventi, per modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa originaria, ovvero se cambia l'oggetto della stessa, la natura del progetto, le finalità, il perimetro delle attività previste);
- *CUP cancellato*. Un CUP viene cancellato quando è stato richiesto per errore (ad es., se si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso progetto di investimento).

Fonte: sistema CUP (DiPE)

Fonte: sistema CUP (DiPE)

La composizione degli interventi per "natura" generati nel 1° semestre 2024 è la seguente:

CUP per Natura generati dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Natura	Progetti (N.)	Progetti (%)	Costo (in euro)	Costo (%)	Finanziamento Pubblico (in euro)	Finanziamento Pubblico (%)
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RISCHIO O DI GARANZIA	91	0,0	482 531 047,00	0,3	471 666 863,00	0,4
CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE	451 538	75,8	59 822 218 149,00	39,7	35 638 016 852,00	29,2
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)	27 325	4,6	5 353 707 149,00	3,6	3 848 728 063,00	3,2
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	44 372	7,4	61 669 011 310,00	40,9	60 169 045 457,00	49,3
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI	65 801	11,0	20 121 707 329,00	13,4	18 872 990 126,00	15,5
ACQUISTO DI BENI	6 604	1,1	3 210 439 067,00	2,1	2 975 508 892,00	2,4
TOTALE	**595.731**	**100,0**	**150.659.614.051,00**	**100,0**	**121.975.956.253,00**	**100,0**

Fonte: sistema CUP (DiPE)

Costo, finanziamento pubblico, n. CUP per natura di intervento, 1° semestre 2024

Fonte: sistema CUP (DiPE)

Il 1° semestre 2024 ha confermato, con riguardo alla natura "concessione di incentivi ad unità produttive", l'andamento registrato nei semestri precedenti: quasi 452mila CUP rilasciati, ossia il 75,8% del totale (con un costo di quasi 60 miliardi di euro, pari al 39,7% del totale complessivo). Nel 1° semestre 2023 i CUP generati aventi natura "concessione di incentivi ad unità produttive" sono stati poco più di 224mila.

Rimane sostenuta la richiesta di CUP con natura "Lavori pubblici": 61,7 miliardi di euro nel 1° semestre 2024, a fronte dei 48,1 miliardi nei primi sei mesi del 2023. La realizzazione di lavori pubblici rappresenta anche la natura con il maggiore valore di finanziamento pubblico programmato (circa 60,1 miliardi di euro, ossia il 49,3%, nel primo semestre 2024).

A livello territoriale, prendendo in analisi i soli CUP con stato "attivo" e "chiuso" registrati nella banca-dati dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, le Regioni del triangolo economico padano (Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna) si confermano come quelle dove sono localizzati il maggior numero di CUP/progetti registrati; la Sicilia è invece il territorio con il costo progetto programmato maggiore, pari al 13,9 % del valore complessivo.

I CUP generati su base regionale e i relativi costi programmati (1° semestre 2024) possono essere così rappresentati:

N. Progetti *Costo dei progetti*

(dal 1° gennaio al 30 giugno 2024)

Fonte: sistema CUP (DiPE)

Dal punto di vista numerico le Amministrazioni centrali dello Stato hanno generato poco più del 30% dei nuovi CUP del primo semestre 2024. Gli *enti territoriali* si confermano i soggetti che hanno prodotto i progetti con costo complessivo maggiore, con un controvalore pari a 62,5 miliardi di euro (40,6 miliardi nel 1° semestre 2023).

Le figure seguenti mostrano il numero dei CUP e il costo progetto programmato distinti per categoria/tipologia di soggetto titolare dell'intervento.

Sistema CUP: n. CUP per categoria/tipologia di soggetto titolare dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Fonte: sistema CUP (DiPE)

Sistema CUP: costo progetto programmato per categoria/tipologia di soggetto titolare dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Fonte: sistema CUP (DiPE)

Nel complesso, considerando quindi tutti i CUP presenti in banca-dati, si registrano le seguenti variazioni di stato progetto intercorse nel 1° semestre 2024:

- la chiusura di oltre 90mila CUP, per un controvalore di costo progetto pari a 22,6 miliardi di euro (nel 1° semestre dell'anno precedente sono stati oltre 65mila, per un controvalore di quasi 11,2 miliardi);
- la revoca di circa 10mila CUP, per un costo progetto di oltre 19 miliardi di euro (nel 1° semestre 2023 sono stati oltre 12mila, per un costo progetto di circa 7,3 miliardi);
- infine, si rileva la cancellazione di oltre 25mila CUP, per un valore di oltre 2,3 miliardi di euro (nei primi 6 mesi del 2023 i CUP cancellati erano stati quasi 2mila per 2,6 miliardi di euro).

2.3 Il supporto del DiPE alle Amministrazioni

Il DiPE, in ragione dell'articolo 11, comma 2-*ter*, legge 16 gennaio 2003, n. 3[6], fornisce supporto alle Amministrazioni per la generazione e gestione dei CUP.

[6] «2-*ter* [...] *A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati*».
Inoltre, cfr articolo 2, comma 2, delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 «*2. Il DIPE offre supporto tecnico alle amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico (di seguito, per brevità, «atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dell'effettiva esistenza e validità dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati, allegata all'atto medesimo. Può fornire, inoltre, ove richiesto, informazioni addizionali per favorire il controllo, da parte delle amministrazioni emananti, della coerenza dei CUP allegati. Il DPCoe fornisce assistenza nell'ambito delle vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti, già pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa. La RGS, in collaborazione con il DIPE e il DPCoe, assicura la riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti e dei relativi progetti ad essi associati, identificati con il CUP, con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilità di Stato*».

Il notevole incremento dei CUP generati nel 1° semestre del 2024 (595.731mila CUP circa rispetto ai 380mila nel 1° semestre 2023) ha causato un maggiore impegno del personale del DiPE e dell'assistenza tecnica INVITALIA, di cui si avvale il Dipartimento.

Nell'ambito dell'attività di tracciamento e archiviazione della corrispondenza, a partire dal mese di gennaio 2024 e sino al 30 giugno 2024, sono state lavorate 249 richieste di assistenza di livello complesso (erano state 159 nel 1° semestre), pervenute da differenti canali: pec del DiPE, casella di posta elettronica indicata nella Delibera CIPE n. 63/2020, portale OPENCUP e Help Desk, come supporto di secondo livello – tutte presidiate dai funzionari del DiPE e dall'assistenza tecnica INVITALIA.

I tempi medi di risposta sono stati di 8,1 giorni, festivi inclusi, con un tasso di *performance* del 90% di risposte evase: i tempi medi di risposta e il tasso di *performance* hanno risentito di un maggior carico di lavoro che si è sviluppato nel corso del semestre in analisi.

A quanto detto sopra, si sono aggiunte due ulteriori attività di controllo e aggiornamento dello stato dei CUP messe in atto dal Dipartimento, che hanno visto il coinvolgimento di numerose Amministrazioni; ciò ha determinato un profuso impegno nella gestione delle istruttorie.

La prima attività si è concretata nella richiesta di riesame di oltre 3,8 milioni di CUP con stato attivo classificati con natura 06 (Concessione di contributi a soggetti diversi da unità produttive) e natura 07 (Concessione di incentivi ad unità produttive), ai fini dell'eventuale rivalutazione/modifica dello stato di CUP.

Riguardo alla seconda attività, il DiPE ha intrapreso un'azione di aggiornamento dei dati presenti nella banca-dati CUP, attraverso la verifica dei codici presenti in banca-dati che potessero presentare dei potenziali refusi nella valorizzazione di costo di progetto e finanziamento pubblico. Ciò si è realizzato promuovendo un intenso interscambio con utenti delle varie Amministrazioni titolari dei CUP.

Il supporto fornito si è inoltre concretato:

- nell'individuazione della corretta identificazione del progetto d'investimento pubblico e dei dati che costituiscono il corredo informativo dei CUP;
- nella predisposizione di *template* dedicati (procedure guidate e semplificate di generazione del CUP): sono stati generati 15 *template* nel 1° semestre 2024 rispetto ai 12 nel 1° semestre 2023;
- nel recupero di situazioni pregresse oggetto di operazioni di allineamento;
- in riscontri afferenti al perimetro di applicazione del CUP;
- nell'analisi dell'elenco dei CUP contenuti negli atti di finanziamento/autorizzazione degli investimenti;
- nella verifica dei CUP. Trattasi di un controllo formale sulla validità dei CUP (controllo di esistenza, correttezza dello stato del codice *etc.*) finalizzato a restituire le principali informazioni (es. titolarità, natura, descrizione, importo *etc.*) dei progetti registrati nel sistema CUP, in modo da permettere alle Amministrazioni responsabili di riscontrarne la coerenza;
- nell'evasione delle richieste di modifiche al corredo informativo dei CUP;
- nelle scissioni e fusioni di CUP;
- nella generazione dei CUP con procedura massiva che ha segnato un forte incremento nel 1° semestre 2024;

- nella collaborazione nella predisposizione di circolari da parte di altre Amministrazioni; *etc.*

Si riporta di seguito un dettaglio sull'importante attività espletata nell'ambito del rilascio dei CUP con procedura massiva[7].

Richiesta abilitazione massiva – primo semestre 2024		
Mesi	**tot. richieste pervenute cumulate nel solo 1° sem. 2024**	**tot. richieste evase cumulate nel solo 1° sem. 2024 (elaborate + scartate)**
Gennaio	13	13
Febbraio	25	23
Marzo	40	36
Aprile	57	57
Maggio	80	76
Giugno	108	103

Fonte: sistema CUP (DiPE)

2.4 Gli impatti delle semplificazioni

Si rimanda, per maggiori dettagli sulla metodologia adoperata per le stime, all'ampia letteratura sullo *standard cost model* e all'*Informativa* (http://www.programmazioneeconomica.gov.it/media/rttbgsme/informativa-2023-l-n-3-del-2003-art-11-c-2-quinquies.pdf) richiamata nella "Premessa" del presente Rapporto.

Il DiPE ha introdotto procedure semplificate (Cfr. pagg. 5-7 dell'*Informativa*) per il rilascio dei CUP (rispetto a quella ordinaria, cd. *on-line* standard) e in dettaglio:

- il *template*,
- la generazione massiva *batch* ("normale" e "semplificata"),
- e la generazione via *web service*,

che consentono una sensibile riduzione dei tempi occorrenti alle Amministrazioni per il rilascio dei CUP e, nello specifico:

[7] Si fa presente che le operazioni di generazione CUP realizzate con procedure di registrazione dei progetti di investimento pubblico in modo massivo, anche tramite i *web service*, determinano la necessità di effettuare operazioni di *data quality*; queste vengono ciclicamente eseguite al fine di bonificare la banca-dati CUP nei casi di errori e/o sovrapposizione di dati.

Procedure	Tempo medio di generazione di un CUP (stima)
On-line standard	10 minuti
Template	4 minuti
Batch	7 secondi
Web Service	5 secondi

Atteso che nel 1° semestre 2024 sono stati generati 595.731 CUP nelle previste modalità e, nello specifico:

CUP generati nel 1° semestre 2024	
Modalità di generazione	**Numero**
On-line standard	121.166
Template	31.909
Batch	342.639
Web service	100.017
Totale	595.731

è possibile stimare la riduzione degli *oneri per le pubbliche amministrazioni* dovuti alle modalità di generazione dei CUP tramite le procedure *template,* generazione massiva *batch* ("normale" e "semplificata") e generazione via *web service.* La riduzione degli oneri è riconducibile alla contrazione dei tempi di richiesta dei CUP e alla riduzione di possibili errori in sede di rilascio.

Periodo 1° semestre 2024[8]						
	Risparmio rispetto alla modalità *standard on line*	**N. CUP generati nei primi 6 mesi del 2024**	**Risparmio riferito al primo semestre 2024 (stima)**			
	A	B	C	D	E	F
Template	6 minuti	31.909	191.454 minuti	3.191 ore/uomo	399 giorni/uomo	1,81 anni/uomo
Batch	9 minuti e 53 secondi	342.639	3.386.415 minuti	56.440 ore/uomo	7.055 giorni/uomo	32,07 anni/uomo
Web Service	9 minuti e 55 secondi	100.017	991.835 minuti	16.531 ore/uomo	2.066 giorni/uomo	9,4 anni/uomo
Totale tempo risparmiato nei primi 6 mesi del 2024 grazie alla generazione dei CUP tramite le modalità *template*, *batch* (normale e semplificato) e *web service*						**43,28 anni/uomo**

La riduzione dei costi della regolazione (misurati in anni/uomo), dovuta alle semplificazioni introdotte dal DiPE, ha consentito di rendere disponibili, nel 1° semestre del 2024, oltre 43 unità di personale della pubblica amministrazione a vantaggio dello svolgimento di altri compiti istituzionali delle Amministrazioni presso le quali prestano la loro attività, con ciò promuovendo "valore pubblico" a beneficio della collettività.

Nel 1° semestre 2023 le unità di personale della pubblica amministrazione rese disponibili, a seguito delle semplificazioni implementate dal DiPE, per lo svolgimento di compiti istituzionali differenti dalla generazione dei CUP sono state di poco superiori a 22 (cfr. Rapporto primo semestre 2023).

2.5 Il portale OPENCUP

Nel primo semestre del 2024, sono state completate le previste (Cfr. precedenti Rapporti) attività di potenziamento del portale OPENCUP (https://www.opencup.gov.it) con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la responsabilità nell'impiego delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo socioeconomico.

Il nuovo portale è stato messo *online* il 14 febbraio 2024, e contiene le seguenti principali funzionalità operative:

1. *Ampliamento della banca-dati:*

---

[8] Metodologia:

A) risparmio rispetto alla modalità *on line standard* (per il rilascio di un CUP in modalità *on line standard* in media occorrono 10 minuti);
B) totale CUP generati nel secondo semestre 2023;
C) totale dei minuti risparmiati $C = A \times B$;
D) totale delle ore risparmiate $D = \frac{C}{60}$;
E) supponendo una giornata lavorativa "*standard*" pari a 8 ore e immaginando che la stessa sia priva di soste, le giornate lavorative "risparmiate" per la richiesta di CUP $E = \frac{D}{8}$;
F) immaginando un anno pari a 220 giornate lavorative (365gg, meno sabati, domeniche, festivi e congedo ordinario), il totale di anni uomo risparmiati è così calcolato $F = \frac{E}{220}$.

La banca dati è stata ampliata per includere tutti i progetti registrati nell'anagrafe CUP, a partire dal 2003. Oltre alle categorie di "lavori pubblici" e "incentivi", ora sono visibili anche interventi relativi all'acquisto di beni, servizi, corsi di formazione, strumenti finanziari, progetti di ricerca e contributi a soggetti diversi dalle unità produttive.

2. *Interoperabilità con altre banche dati:*

È stata implementata l'interoperabilità con altre banche dati utilizzando il CUP come chiave di connessione. Questo permette agli utenti di accedere a informazioni coerenti, aggiornate e disponibili nello stesso formato, migliorando significativamente la qualità dei dati e la loro fruibilità.

3. *Creazione di API (Application Programming Interface):*

Sono state sviluppate apposite API che permettono una consultazione più rapida e mirata delle informazioni. Gli utenti possono richiedere le chiavi per l'accesso alle API, facilitando l'interazione con il portale e l'integrazione con altri sistemi.

4. *Rinnovata interfaccia grafica:*

L'interfaccia grafica del portale è stata completamente rivisitata per garantire una migliore accessibilità in aderenza agli standard AGID (Agenzia per l'Italia Digitale). Questo include un *design* più intuitivo e un *download* semplificato dei *dataset* disponibili, rendendo la navigazione più agevole ed efficiente.

Il rilascio del nuovo portale è stato accompagnato da una campagna promozionale, realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). È stato prodotto un video di presentazione, caricato sul canale YouTube ufficiale del portale OPENCUP, per illustrare le nuove funzionalità e promuovere l'utilizzo del portale tra i cittadini e le amministrazioni pubbliche.

Grazie a questi interventi, il portale OPENCUP è uno dei portali ad accesso libero più vasti e rilevanti nel settore degli investimenti pubblici, facilitando l'accesso ai dati e promuovendo una maggiore partecipazione della società civile nella conoscenza della spesa pubblica.

3. Monitoraggio Grandi Opere (MGO)

3.1 La banca-dati MGO, le attività poste in essere nel primo semestre 2024 e le modifiche avviate

Il DiPE ha il compito della gestione e manutenzione del sistema Monitoraggio Grandi Opere - MGO[9]: banca-dati che permette il controllo della filiera delle imprese, dei contratti e dei flussi finanziari connessi alle grandi opere da parte del Ministero dell'interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP), della Direzione investigativa antimafia (DIA) e, per quanto di competenza, dei gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, delle Stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari.

Il sistema MGO è configurato come sito *web* ad accesso riservato ai soggetti autorizzati mediate autenticazione SSO (*single sign-on*).

Il monitoraggio finanziario è più stringente della "tracciabilità" prevista per le opere pubbliche dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e ii, e mira a prevenire infiltrazioni mafiose o, comunque, della criminalità organizzata, nella realizzazione delle grandi opere, consentendo di conoscere, in via automatica e da remoto, tutti i movimenti finanziari che intercorrono fra le imprese della filiera impegnate nella realizzazione di ogni singolo intervento, tramite principalmente l'utilizzo del CUP, di conti correnti bancari/postali dedicati[10], di istruzioni operative, di apposti protocolli *etc.*

La banca-dati, nella sezione relativa al monitoraggio finanziario, è basata sull'acquisizione dei flussi finanziari tra le imprese impegnate nella realizzazione degli interventi, resa possibile dall'acquisizione giornaliera degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali dedicati in via esclusiva a ogni singola grande opera che ciascun operatore deve accendere e utilizzare per tutti i movimenti finanziari, accrediti e addebiti, connessi alla realizzazione dell'opera stessa. I movimenti finanziari devono avvenire tramite bonifici SEPA (obbligatori per tutti i pagamenti, tranne limitatissime eccezioni).

Il DiPE è impegnato da oltre un decennio in questa azione di messa a disposizione della banca-dati MGO che permette un monitoraggio più restrittivo rispetto a quello ordinario: un "*cantiere della legalità*" a presidio della modernizzazione del Paese, che è in continua trasformazione e miglioramento per contestualizzarlo rispetto alle modifiche normative e ai nuovi e differenti programmi di infrastrutturazione del Paese, per contrastare l'evoluzione degli approcci della criminalità organizzata, per tener conto della crescente digitalizzazione delle transazioni finanziarie *etc.*

La Banca dati MGO è, per gli utenti controllori (sia di livello centrale, come le strutture della DIA o il DIPE, sia di livello più di dettaglio, quali le Stazioni Appaltanti delle opere

[9] Cfr.: articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; articolo 39, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15; Delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45; Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62.

[10] Il conto corrente dedicato è un conto corrente bancario o postale dedicato a una sola opera (CUP) che canalizza, tramite bonifico, tutti i movimenti in entrata e in uscita e per il quale viene rilasciata lettera di manleva agli istituti bancari/Poste spa dove viene acceso. È possibile accendere da parte di un'impresa della filiera e per una sola opera (CUP) più conti correnti dedicati, ai quali si applicano le regole di esclusività nell'utilizzo e quelle relative alle modalità di bonifico dei pagamenti.

rientranti nel monitoraggio MGO), lo strumento per l'analisi e il controllo dei singoli CUP MGO e per il monitoraggio delle anagrafiche delle imprese, dei flussi finanziari tra gli operatori economici *etc.*

All'interno del MGO si segnala, nel corso del primo semestre 2024, il coinvolgimento di altre Amministrazioni e, *in primis*, della Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno, che si è fatta promotrice e realizzatrice di importanti iniziative per rafforzare i presidi di legalità nella realizzazione delle opere pubbliche. In questo ambito, il DiPE ha dedicato uno spazio specifico all'attività di monitoraggio delle opere relative ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026, come stabilito dal DPCM 8 settembre 2023 di approvazione del Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina 2020-2026 (Cfr. oltre).

Il processo di revisione del sistema MGO ha anche visto la collaborazione della Banca d'Italia, istituzionalmente preposta alla realizzazione delle condizioni per garantire il controllo dei flussi finanziari tra gli operatori economici. Gli apporti forniti dalla Banca d'Italia ai fini delle nuove modalità di verifica dei flussi finanziari daranno vita a un sistema di monitoraggio maggiormente automatizzato, con positive ricadute per gli operatori economici coinvolti, dovuti a semplificazioni dei processi e tutela del loro operato (Cfr. oltre).

****

Nel 1° semestre 2024 nella banca-dati MGO sono state inserite 16 nuove grandi opere (lo *stock* in banca-dati al 30 giugno 2024 è pari a 155 opere) monitorate a partire dal protocollo operativo e dai successivi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

A fronte dei 155 protocolli operativi caricati al 30.06.2024, le Stazioni appaltanti hanno completato l'anagrafica per 134 opere.

Fonte: sistema MGO (DiPE), al 30 giugno 2024

Nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, il valore complessivo del costo del progetto, che rappresenta l'imputazione che la Stazione appaltante titolare dell'intervento effettua in via programmatoria sul sistema all'atto di generazione del CUP, ha segnato

una crescita di oltre 4,4 mld: lo *stock* in banca-dati al 30.06.2024 è pari a 101,3 mld di euro, sostanzialmente in linea con il valore dei finanziamenti pubblici (98,8 mld sempre al 30.06.2024).

Questi i dati di sintesi a metà anno 2024.

MGO: cruscotto infografica al 30 giugno 2024

Fonte: sistema MGO (DiPE)

Le figure di seguito riportano la distribuzione sul territorio italiano delle grandi opere monitorate, attualizzata a metà 2024, sia a livello di macroarea territoriale nazionale, sia su scala regionale.

Regione	N° CUP
ABRUZZO	2
BASILICATA	3
CALABRIA	9
CAMPANIA	4
EMILIA-ROMAGNA	1
FRIULI-VENEZIA GIULIA	20
LAZIO	12
LIGURIA	5
LOMBARDIA	20
MARCHE	2
MOLISE	1
PIEMONTE	11
PUGLIA	3
SARDEGNA	5
SICILIA	16
TOSCANA	4
TRENTINO-ALTO ADIGE	3
UMBRIA	1
VENETO	10
MULTILOCALIZZATO	23

Fonte: sistema MGO (DiPE), 30 giugno 2024

Le tabelle che seguono, e i grafici relativi, descrivono come le opere interessate siano in gran parte attinenti al settore delle infrastrutture di trasporto con valori che si attestano oltre al 97% in termini numerici e al 98,7% relativamente al costo delle opere.

Vengono altresì riportati i relativi dettagli espressi per sottosettori: le opere ferroviarie rappresentano il 34,2% del numero degli interventi e il 62% del valore dei progetti. Si significa che le opere stradali esprimono il 33,5% degli interventi.

Ripartizione Grandi Opere in MGO (valori espressi in %)

per Settore di intervento

Settore	N. CUP	Costo CUP
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	0,6%	0,1%
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	0,6%	0,9%
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	97,4%	98,7%
INFRASTRUTTURE SOCIALI	1,3%	0,4%
Totale complessivo	**100,0%**	**100,0%**

per Sottosettore

Sotto-Settore	N. CUP	Costo CUP
FERROVIE	34,2%	62,0%
GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE	0,6%	0,4%
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	20,0%	6,2%
RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	0,6%	0,0%
RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE	0,6%	0,1%
STRADALI	33,5%	26,6%
TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,6%	0,9%
TRASPORTO URBANO	9,7%	3,9%
Totale complessivo	**100,0%**	**100,0%**

Fonte: sistema MGO (DiPE), sistema CUP (DiPE), 30 giugno 2024

Dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono state caricate in MGO 4 nuove Stazioni appaltanti, 1.032 imprese (+5,2%), 4.289 contratti (+6,9%) e circa 1.270 conti correnti bancari/postali in anagrafica (+5,3%).

Nello stesso periodo, sono stati movimentati flussi finanziari pari a 22 miliardi di euro, ripartiti tra operazioni di addebito e di accredito.

Al 30 giugno 2024 risultavano attive, al netto delle utenze dismesse, disattivate ed eliminate, 401 tra utenze "controllore e alimentatore": una media di quasi 2,6 utenze per ciascuna grande opera monitorata.

Il lavoro svolto dal DiPE, con l'ausilio di Invitalia e del partner tecnologico Sogei, si è sostanziato in una costante assistenza a tutti i soggetti interessati al monitoraggio delle grandi opere.

Nel corso del 1° semestre 2024 il DiPE ha:

- provveduto alla risoluzione di 29 problematiche tecniche;
- fornito 67 chiarimenti su quesiti;

- effettuato 24 operazioni di caricamento in filiera;
- eseguito 27 attività di assistenza agli utenti nelle operazioni di caricamento dei dati in filiera; *etc.*

Nello stesso periodo vi è stato un costante supporto a favore delle Stazioni appaltanti, in particolare in merito a:

- concessione delle credenziali di accesso alla banca-dati MGO;
- risoluzione di problemi di *login* e di accesso in generale al sistema;
- caricamento delle anagrafiche dei soggetti rientranti nella filiera delle imprese;
- caricamento dei Protocolli operativi nella banca-dati MGO.

3.2 Monitoraggio dei XXV Giochi olimpici invernali

Con DPCM 8 settembre 2023 è stato approvato il Piano complessivo delle opere olimpiche predisposto dalla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» di cui agli *Allegati 1 e 2* al suddetto decreto.

In particolare, nell'allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, stradali e ferroviarie, tutte aventi integrale copertura finanziaria alla data di adozione del decreto sopramenzionato e con ultimazione stimata, dal relativo cronoprogramma, entro il 31 dicembre 2025.

Nell'allegato 2 sono riportate le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria, con ultimazione stimata dal relativo cronoprogramma successivamente alla data del 13 dicembre 2025.

Il citato DPCM, nello stabilire i cronoprogrammi degli interventi e nell'indicare la data stimata di ultimazione degli stessi, nonché le principali fasi della procedura ha, inoltre, stabilito che l'attività di monitoraggio dei flussi finanziari di ciascun intervento, identificato da un proprio CUP, in conformità a quanto disposto dalla delibera CIPE 15/2015, sarà effettuata mediante l'attivazione di conti correnti dedicati in via esclusiva, sui quali saranno rilevate tutte le movimentazioni finanziarie relative alla realizzazione delle opere. La Banca-dati MGO sarà popolata con le informazioni e le prescrizioni previste dalla delibera CIPE sopra citata.

In questo contesto, il DiPE fornirà alla Struttura di prevenzione antimafia analisi specifiche relative alle opere incluse nel perimetro dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026.

Sull'argomento si sottolinea l'introduzione di un apposito Protocollo-quadro che riprende alcuni contenuti del Protocollo-tipo di cui alla delibera CIPE n. 62/2020, quale schema di accordo elaborato per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese e altre opere assimilate, in linea di continuità con quanto messo a punto nell'ambito delle delibere CIPE n. 58/2011 e n. 62/2015.

Gli interventi stabiliti dal DPCM 08/09/2023 per la realizzazione delle opere ricomprese nei XXV Giochi olimpici invernali fanno riferimento a 111 CUP[11] per un volume economico complessivo pari a oltre *3,6 miliardi di euro*; gli interventi ricadono in quattro

[11] A seguito della revoca di 7 CUP tra quelli presenti in elenco del DPCM 8 Settembre 2023 e della loro fusione in 2 nuovi CUP, il numero degli interventi è pari a fine giugno 2024 a 106.

territori: Lombardia (43,1% del valore totale degli investimenti), Veneto (38,2%), Provincia autonoma di Trento (10,6%) e Provincia autonoma di Bolzano (8,1%).

La localizzazione geografica degli interventi è illustrata nel grafico seguente.

Fonte: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

3.3 Ulteriori precisazioni sulle attività ricadenti nel PNRR

Le seguenti figure mostrano le opere MGO che ricadono nel perimetro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il dato è ricavato sulla base delle indicazioni delle Stazioni appaltanti nella piattaforma ReGiS per il monitoraggio degli interventi e la rendicontazione ai fini del finanziamento PNRR.

Le grandi opere "PNRR" sono cresciute da 30 interventi a fine anno scorso a 33 interventi a giugno 2024, per un controvalore complessivo di quasi 30 miliardi di euro, con una contrazione del totale di costo rispetto al semestre precedente a seguito della rimodulazione delle risorse finanziate dal PNRR, con la riprogrammazione del REPowerEU.

A livello complessivo, permane il rapporto del 18% tra le opere MGO che rientrano nel NextGenerationEU e il totale di tutte le opere censite nel sistema MGO.

Opere MGO nel perimetro PNRR

È da notare che, nel perimetro del Piano, risultano oggetto di monitoraggio da parte di MGO principalmente gli interventi del settore trasportistico, di competenza di Rete Ferroviaria Italiana; a questi, nell'ultimo semestre, vanno aggiunti nell'ambito del MGO anche 3 opere infrastrutturali di titolarità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale.

Si segnala, inoltre, l'esclusione dal Piano di tre progetti precedentemente rientranti nello stesso a seguito della succitata rimodulazione delle risorse finanziate dal PNRR, con la riprogrammazione del REPowerEU.

Opere MGO perimetro PNRR per classificazione Missione/Componente (in euro)

3.4 Attività finalizzate al miglioramento del tracciamento dei flussi finanziari

Come già descritto in precedenza, il monitoraggio dei flussi finanziari degli operatori economici ricadenti nel perimetro MGO si basa sull'utilizzo di conti correnti dedicati in via esclusiva alla realizzazione di ciascun intervento.

Il sistema si basa sull'apposizione di specifiche causali in ogni bonifico SEPA effettuato dagli operatori economici e, a valle di ciò e giornalmente, le informazioni vengono trasferite al DiPE per consentire il monitoraggio da parte delle Strutture preposte alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

La stringa inserita nella causale del bonifico comprende, a oggi, tutta una serie di informazioni e viene inserita manualmente, sicché eventuali errori materiali non consentono di risalire al progetto, alla finalità del pagamento (che identifica se la transazione sia o meno a beneficio di un conto corrente dedicato), alle imprese ordinanti e beneficiarie *etc*.

Attualmente i contenuti della stringa non sono soggetti a controlli/vincoli preventivi, in quanto i movimenti finanziari avvengono con "ordinari" bonifici SEPA.

La evolutiva in corso di approfondimento, elaborata con la Banca d'Italia, che hanno visto il coinvolgimento dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e della Corporate Banking Interbancario (il consorzio CBI svolge il ruolo di *provider* principale per la raccolta dati nella attuale configurazione del sistema MGO), è finalizzata a superare le attuali criticità nell'imputazione dei pagamenti nell'ambito del MGO.

La soluzione ipotizzata si basa su controlli preventivi nell'ambiente del PSP (*Payment Service Provider*, ossia l'intermediario finanziario nei pagamenti bancari) in dialogo con i sistemi DiPE - MGO.

Questi controlli hanno l'obiettivo di garantire che, per tutti i bonifici MGO, sia rispettata la congruenza delle informazioni CUP ↔ IBAN ↔ causale MGO attraverso tre livelli di controlli:

- controlli preliminari e di filtraggio
- controlli formali e sintattici
- controlli sostanziali e semantici.

La nuova soluzione prevede, inoltre, la semplificazione delle casuali MGO e l'aggiunta dell'identificativo del contratto che interessa il pagamento effettuato.

L'obiettivo è quello di realizzare vantaggi significativi come una maggiore sicurezza e tracciabilità dei flussi finanziari e una riduzione degli errori, attraverso adeguamenti tecnici da parte dei PSP coinvolti e interventi delle infrastrutture tecnologiche di sistema.

Il grafico seguente individua il disegno logico della proposta di modifica del sistema di monitoraggio dei flussi finanziari.

Anagrafica MGO
Pagamento MGO
Sistema Bancario
Impresa
C/C Dedicato in via esclusiva
(con manleva)
Conto Corrente Impresa Debitore
Inizio Procedura
Codice causale Quadro 1 Pagamento a favore di C/C NON dedicabili
Causale MGO
Codice causale Quadro 2 Pagamento a favore di C/C dedicabili
Campi Guidati
• IBAN Creditore
• Impresa filiera
• Contratto
Campi liberi
• Causale
• Importo
• IBAN Creditore
• Soggetto beneficiario
• Causale
• Importo
CORREDO
• CUP
• IBAN Creditore
• Impresa filiera / Soggetto beneficiario
• Contratto (se impresa filiera)
• Causale MGO
MGO / CUP
Transazione Bancaria

4. Monitoraggio degli Investimenti Pubblici - MIP

4.1 Il sistema MIP

Il sistema Monitoraggio degli Investimenti Pubblici - MIP persegue principalmente l'obiettivo di dotare il CIPESS, nonché le strutture amministrative interessate alla programmazione degli investimenti pubblici, di uno strumento per monitorare l'avanzamento procedurale e finanziario di alcune iniziative contenenti una pluralità di interventi rientranti all'interno della categoria "spesa per lo sviluppo".

La "spesa per lo sviluppo" è relativa ai progetti di investimento pubblico, direttamente e/o indirettamente finanziati da risorse pubbliche, o che comunque prevedono l'utilizzo di provvidenze pubbliche, riguardanti:

- realizzazione di opere e lavori pubblici, anche ricorrendo al partenariato pubblico privato (PPP);
- concessione di incentivi a unità produttive;
- concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive (come nel caso di calamità naturali, *voucher* formativi *etc.*);
- acquisto o realizzazione di servizi;
- acquisto di partecipazioni azionarie e operazioni di aumento di capitale;
- acquisto di beni.

La realizzazione del MIP passa attraverso il potenziamento e la stabilizzazione dei flussi informativi tra il MIP stesso e altre banche dati, l'esame da parte del DiPE dei decreti di attuazione dei programmi di spesa, previsti dalle diverse fonti di finanziamento, e un continuo confronto con le Amministrazioni che, talvolta, è stato formalizzato in appositi protocolli.

La cd. "Riforma del Sistema CUP" ha rafforzato la logica dell'associazione del progetto (CUP) al programma di spesa con l'obiettivo, tra l'altro, di permette di analizzare il «disegno dispositivo e attuativo» del medesimo programma e l'articolazione quantitativa dei relativi interventi finanziati (ossia gli importi finanziati stratificati per classe di valore, tipologia, settore di intervento, durata media di attuazione degli interventi), al fine di giungere a una conoscenza del grado di realizzazione e tempestività dell'attuazione e, ove necessario, all'individuazione degli elementi "di forza" della misura che potrebbero essere replicati in altri contesti.

Il DiPE ha allestito un sistema informativo integrato, in grado di fornire dati sull'attuazione di alcune politiche di sviluppo: l'obiettivo è quello di integrare i processi amministrativi di finanziamento degli interventi con le informazioni di monitoraggio sugli esiti dei programmi di spesa (attuazione), per trarre informazioni di vario genere: tempestività, efficacia, punti di forza, criticità *etc.* Grazie al sistema MIP è possibile fornire informazioni puntuali per comprendere gli esiti di specifiche politiche di investimento e, eventualmente, riprogrammarle.

Il monitoraggio consente inoltre di restituire informazioni utilizzabili per le decisioni relative alla futura pianificazione delle risorse per la realizzazione degli investimenti pubblici.

Dalle prime esperienze di elaborazione dei dati, iniziate alla fine del 2018, il Dipartimento ha costantemente arricchito e integrato la propria banca dati di monitoraggio con i seguenti flussi di dati, interoperativi grazie alla chiave del CUP:

- Sistema CUP, co-gestito da DiPE e RGS, anagrafe nazionale degli investimenti pubblici,
- BDAP-MOP della RGS, che raccoglie le segnalazioni delle Stazioni d'appalto sullo stato di attuazione delle opere pubbliche,
- BDNCP dell'ANAC, Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che accentra tutte le informazioni sui contratti pubblici (identificati da CIG, Codice Identificativo Gara) e le collega alle opere/interventi in fase di realizzazione, identificati dal CUP,
- SILOS, Sistema Informativo Legge Opere Strategiche, del Servizio Studi della Camera dei deputati, che raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento procedurale delle infrastrutture prioritarie.

Il MIP è in grado di restituire delle schede che consentono un'analisi sia di dettaglio sia sintetica dei programmi di spesa e, mediante il raffronto con strumenti di *benchmark*[12], consente di ottenere informazioni finanziarie relative agli stessi programmi[13].

Le informazioni presenti nelle schede di monitoraggio sono arricchite con: base normativa, amministrazione titolare, settore e finalità dell'investimento, finanziamento, elementi di analisi per l'avanzamento finanziario, istruttoria, erogazione, monitoraggio attuativo della misura.

L'offerta informativa permette, in prospettiva, più ampie valorizzazioni dell'enorme patrimonio di dati in materia di spesa nazionale per investimenti pubblici, a beneficio dell'*accountability*.

4.2 I programmi di spesa degli interventi inseriti nel MIP

Il sistema MIP si prefigge lo scopo di fornire informazioni per l'elaborazione di *report*

[12] Il *benchmark* è elaborato rapportando i tempi medi di completamento delle opere pubbliche (Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, "*I tempi di realizzazione delle opere*") con i profili di cassa nel corso della realizzazione dell'opera oggetto di analisi.

[13] I dati di monitoraggio sono aggiornati grazie all'interoperabilità con la Banca-dati delle Amministrazioni Pubbliche, sezione Opere Pubbliche, BDAP-MOP, regolata dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

sullo stato di avanzamento di alcuni programmi di spesa. Il DiPE è impegnato nel compito di verifica della coerenza e validità dei CUP associati ai diversi interventi, classificati nei differenti programmi di spesa. Questo controllo viene effettuato anche attraverso i decreti di approvazione dei programmi. Le riunioni con le Amministrazioni titolari permettono un costante aggiornamento dei dati.

Infografica Sistema MIP [14]

Fonte: sistema MIP (DiPE)

Il monitoraggio è articolato per ambito, Amministrazione titolare ed esercizio finanziario; per ciascuno programma di spesa monitorato è data evidenza circa:

- la fase di realizzazione (procedurale e finanziaria) in cui si trova il progetto, con i CIG di riferimento (informazione necessaria se il progetto è realizzato con più appalti);
- i pagamenti per comprendere lo stato di avanzamento della spesa, derivanti dalle segnalazioni sul sistema BDAP da parte dei soggetti titolari di ciascun intervento e/o dai mandati automatici di pagamento registrati sul c/tesoreria nel sistema SIOPE/SIPOE+;
- il quadro economico-finanziario e le sue variazioni, con l'indicazione delle fonti di copertura;
- l'*iter* delle fasi di esecuzione dell'intervento;
- informazioni di avanzamento finanziario, riprese dalle schede di monitoraggio di ReGiS misure/componenti e investimento, per l'aggiornamento delle schede informative del MIP.

Nel corso degli anni il DiPE ha raccolto informazioni dettagliate sul contenuto di 34 programmi di spesa per investimenti/atti di finanziamento, elencati della tabella che segue. Ognuno di questi programmi/atti di finanziamento, corredati dalla lista (CUP) dei progetti finanziati, generalmente opera su una linea di finanziamento in essere in un puntuale periodo/esercizio di riferimento.

La tabella seguente riporta, suddivisa per ambito/macroarea (*spese a favore dei Comuni; spese per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico* e *spese nel settore idrico*), le informazioni di sintesi dei programmi di spesa monitorati dal DiPE.

[14] Si precisa che tutte le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al 23 luglio 2024.

Programmi di spesa monitorati dal DiPE

Amministrazione responsabile	Descrizione del programma/assegnazione risorse	Periodo di riferimento	Data di efficacia del finanziamento	Dotazione finanziaria (euro)	Risorse a valere
Programmi di spesa a favore dei comuni					
Ministero Interno	Contributi ai piccoli comuni per interventi di messa in sicurezza, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 107-114 (LB2019)	2019	10-gen-2019	400 000 000,00	ORDINARIE
MISE (oggi MIMIT)	Contributi ai comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30	2019	14-mag-2019	500 000 000,00	Fondo Sviluppo e Coesione
Ministero Interno	Contributi ai comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29 (LB2020)	2020	17-gen-2020	500 000 000,00	PNRR
		2021	17-gen-2020	1.000.000.000,00	PNRR
		2022	17-gen-2020	500 000 000,00	PNRR
Ministero Interno	Contributi ai comuni con meno di 1 000 abitanti per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14-ter	2020	15-gen-2020	22 500 000,00	ORDINARIE
MISE (oggi MIMIT)	Contributi ai comuni con meno di 1 000 abitanti per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14-bis	2020	11-lug-2020	37.500 000,00	ORDINARIE
Ministero Interno		2021	5-feb-2021	160 000 000,00	ORDINARIE
		2022	18-gen-2022	167 999 986,68	ORDINARIE
		2023	20-gen-2023	167 999 992,60	ORDINARIE
		2024	1-feb-2024	118 000 000,00	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 853-861 (LB2018)	2018	13-apr-2018	150 000 000,00	ORDINARIE
Ministero Interno		2019	6-mar-2019	297 350 427,00	ORDINARIE
Ministero Interno		2020	30-dic-2019	400 000 000,00	ORDINARIE
Ministero Interno	Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 139 (LB2018)	2021	23-feb-2021	3.621.253.535,73	PNRR
		2022	18-lug-2022	448 580 224,51	PNRR
		2023	19-mag-2023	1.347.937.865,43	PNRR
Ministero Interno	Piani urbani integrati, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 21		29-mar-2022	2 703 800 000,00	PNRR
Ministero Infrastrutture	Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PINQuA) per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici per un miglioramento della qualità delle abitazioni	progetti ordinari	14-giu-2022	2 161 453 067,71	PNRR
		progetti pilota	14-giu-2022	655 307 959,24	PNRR
Programmi di spesa per la mitigazione del rischio e di situazioni di dissesto idro-geologico					
Dipartimento Protezione Civile	DPC - Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 24-quater	2019 - 2020	23-ott-2018	524 600 000,00	ORDINARIE
Dipartimento Protezione Civile	DPC - Contributi per gli investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico - piani dei commissari, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1028-1029	2019	30-dic-2018	800 000 000,00	ORDINARIE
		2020	30-dic-2018	900 000 000,00	ORDINARIE
		2021	30-dic-2018	900 000 000,00	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Piano Operativo Ambiente, Linea di azione 1.1.1 «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera», delibere CIPE 1° dicembre 2016, n. 55, 22 dicembre 2017, n. 99, 28 febbraio 2018, n. 11, 21 marzo 2018, n. 31, dPCM 20 dicembre 2019	2019	15-gen-2020	361 896 975,00	Fondo Sviluppo e Coesione
Ministero Ambiente	Piano Stralcio Dissesto Ambiente 2019, delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35	2019	12-ago-2019	315 119 117,00	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Piano Stralcio Rischio Idrogeologico 2020, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 54, comma 2	2020	1-dic-2020	262 107 362,63	ORDINARIE
Ministero Ambiente	Programmazione delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 7 comma 2	2021	6-nov-2021	303 089 086,89	ORDINARIE
		2022	21-feb-2023	349.124.034,29	ORDINARIE
Programmi di spesa nel settore idrico					
Ministero Infrastrutture	Piano Nazionale Idrico, Piano Straordinario Invasi, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 523 (LB2018)	2018 - 2022	20-mar-2019	250 000 000,00	ORDINARIE
Ministero Infrastrutture	Piano Nazionale Idrico, Piano Stralcio sezione Invasi 2019, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 516 (LB2018)	2019 - 2029	26-giu-2019	260 000 000,00	ORDINARIE
ARERA	Piano Nazionale Idrico, Primo Stralcio sezione Acquedotti 2019, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 516-525 (LB2018)	2019 - 2020	26-set-2019	80 000 000,00	ORDINARIE
Ministero Infrastrutture	Interventi finalizzati all'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento idrico e della resilienza dell'infrastruttura idrica. Linea di Investimento 4.1, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.1		3-gen-2022	2 000 000 000,00	PNRR
Ministero Infrastrutture	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua. Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2		24-ago-2022	900 000 000,00	PNRR

Di seguito informazioni sul monitoraggio dei programmi di spesa come prima raggruppati.

a) Programmi di spesa a favore dei Comuni

L'Italia è caratterizzata da poche grandi Città e da tanti medio-piccoli e piccoli Comuni: sono meno di 150 i Comuni con più di 50mila abitanti, mentre circa il 75% dei Comuni hanno una popolazione sotto i 5.000 residenti. Circa 1.500 Comuni, di cui molti in zone montane, non arrivano a 1.000 concittadini.

La finalità specifica dei programmi di spesa rientranti in questo ambito è quella di aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme di interventi nelle aree urbane "minori" per popolazione residente, che riguardano la messa in sicurezza del territorio e delle

infrastrutture sociali, quali le scuole, gli ospedali *etc.* nonché l'efficientamento energetico.

Il grafico di seguito espone la distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti monitorati nel Sistema MIP (oltre 58,6mila CUP) che rientrano nell'ambito dei *programmi di spesa a favore dei Comuni*.

b) Programmi di spesa per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico

L'analisi dello stato di attuazione della programmazione degli interventi in materia di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, partendo dai dati monitorati e catalogati dalla banca-dati CUP, consente di migliorare l'efficacia degli interventi.

Il grafico seguente riporta la distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei quasi 14mila progetti monitorati nel Sistema MIP che rientrano nell'ambito "programmi di spesa per la mitigazione del rischio o di situazioni di dissesto idro-geologico.

c) Programmi di spesa nel settore idrico

In tema di Programmi di spesa nel settore idrico sono state consultate le seguenti fonti: Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (legge 27 dicembre 2017, n. 205 articolo 1, comma 516) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, fra gli altri, ha riprogrammato risorse del Piano *ex lege* 205/2017.

Gli interventi monitorati nel MIP sono 366 (lo 0,5% del totale dei CUP presenti sul sistema MIP) per un controvalore di finanziamento pari a oltre 7,04 miliardi di euro (22% del totale complessivo a sistema MIP).

Distribuzione in percentuale, per classe di valore, dei progetti nel settore idrico

Fonte: sistema MIP (DiPE)

Gli interventi autorizzati da tutte le misure che rientrano nel sistema MIP sono complessivamente pari a 72.888 per un finanziamento totale di oltre 32 miliardi di euro.

Risultano censiti e monitorati 69.823 interventi (pari a circa il 95,8% del totale dei progetti censiti sul MIP) che corrispondono a importi assegnati dalle misure a valere sugli interventi per quasi 24,3 miliardi di euro (oltre l'85,8% di quelli MIP).

Nel seguito vengono illustrati i risultati emersi dall'analisi dei dati di monitoraggio in merito allo stato di avanzamento finanziario complessivo dei programmi di spesa e delle sue articolazioni secondo le dimensioni: classi di finanziamento degli interventi, tipologia di intervento e distribuzione sul territorio delle Stazioni appaltanti.

Nelle tabelle/grafici che seguono è rappresentata in sintesi l'evoluzione dei dati MIP per i suddetti programmi di spesa, indicando il numero dei progetti, il costo complessivo, i dati di finanziamento, la quota di finanziamento e i valori di avanzamento finanziario.

I pagamenti complessivi effettuati, come risultanti nella BDAP-MOP, dalle segnalazioni registrate in ReGiS e dai mandati di pagamento c/Tesoreria SIOPE/SIOPE+, ammontano a quasi 9 miliardi euro.

Quest'ultimo importo è quello risultante dalle segnalazioni che i soggetti attuatori, deputati all'aggiornato dei dati di monitoraggio, effettuano sui predetti sistemi. Le tabelle che seguono riportato il valore segnalato nelle banche-dati di monitoraggio e non tengono conto di eventuali scostamenti rispetto ai pagamenti effettivamente sostenuti dalle Stazioni appaltanti e, pertanto, i livelli di pagamento monitorati potrebbero essere suscettibili di rivalutazioni.

Nel corso del 1° semestre si è registrato l'aumento di quasi il 5% degli interventi monitorati e di oltre 24 punti percentuali dei progetti monitorati sul finanziamento totale, valore quest'ultimo determinato soprattutto grazie alle registrazioni dai Comuni (+30%).

Anche l'avanzamento finanziario, con +11%, risulta sensibilmente migliorato rispetto al dato segnalato nel precedente rapporto di fine 2023 (1° semestre 2024 *versus* 2° semestre 2023), valore condizionato dall'immissione nel processo del MIP dei dati rilevati da ReGiS. In questo caso si registra una equilibrata distribuzione di crescita per tutti e tre gli ambiti di intervento monitorati, con una prevalenza degli interventi per il "dissesto idrogeologico" che segnano +13%.

L'avanzamento finanziario complessivo dei programmi di spesa viene riassunto dal rapporto percentuale fra l'importo della spesa effettuata per la realizzazione degli interventi (identificato, come già detto, dai pagamenti effettuati risultanti nella BDAP-MOP, dalle segnalazioni registrate in ReGiS e dai mandati di pagamento c/Tesoreria SIOPE/SIOPE+) e il complesso delle risorse finanziarie assegnate agli stessi (Cfr. colonna F/B delle tabelle "monitoraggio attuativo: avanzamento finanziario").

Considerando l'articolazione per programmi di spesa, le tabelle rappresentate di seguito espongono i dati di sintesi che il sistema MIP ha permesso di evidenziare.

Tipologia programma di spesa - monitoraggio attuativo: misura, progetti e finanziamenti

Articolazione per programma di spesa	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/A)	(E)	(E/B)
	Interventi (CUP)	Finanziamento totale interventi	Media del finanziamento	di cui: a valere sulla misura	Interventi monitorati	Interventi monitorati su totale	Valore progetti monitorati	Progetti monitorati su finanziamento totale
	N.	euro	euro	euro	N.	%	euro	%
1-Comuni	58 610	16 617 127 225	26 047 943	14 745 882 981	57 731	98,50	15 675 158 718	94,33
2-Idrico	366	7 041 028 006	80 663 580	4 633 100 634	263	71,86	4 599 773 194	65,33
3-DissestoIdrogeologico	13 912	8.381 683 914	16 996 871	4 873 132 374	11 829	85,03	7 226 361 963	86,22
Totale complessivo	**72.888**	**32.039.839.145**	**123.708.394**	**24.252.115.989**	**69.823**	**95,79**	**27.501.293.875**	**85,83**

Fonte: sistema MIP (DiPE)

Il dissesto idrogeologico rappresenta, infatti, l'ambito di spesa con un più rapido avanzamento finanziario (un accertato di quasi il 44,5%), confermando l'aspetto di urgenza e della immediata cantierabilità degli interventi in argomento.

Tipologia di programma di spesa - monitoraggio attuativo: avanzamento finanziario

Articolazione per programma di spesa	(F)	(G)	(F/B)
	Pagamenti accertati	Tempi trascorsi da inizio intervento - media ponderata	Avanzamento finanziario accertato
	euro	tempo/anni	%
1-Comuni	4 482 003 058	2,7	26,97
2-Idrico	743 016 467	4,0	10,55
3-DissestoIdrogeologico	3 728 143 252	4,1	44,48
Totale complessivo	**8.953.162.777**	**3,3**	**27,94**

Fonte: sistema MIP (DiPE)

Le tabelle seguenti raffigurano, inoltre, come sono suddivisi gli interventi che rientrano nel MIP a seconda della loro tipologia: oltre il 92% dei CUP rappresenta progetti di manutenzione straordinaria, ossia interventi su infrastrutture già esistenti, mentre meno

dell'8% dei CUP sono relativi a nuove realizzazioni oppure ampliamento di infrastrutture. Le attività di manutenzione, anche se di poco, mostrano una velocità di attuazione maggiore rispetto alle nuove realizzazioni/ampliamenti. I tempi medi si sono allungati di circa 6 mesi, indice che, rispetto alla precedente rilevazione di fine 2023, pochi progetti sono stati conclusi oppure i Soggetti titolari degli interventi non hanno ancora provveduto ad aggiornare lo stato nel corredo informativo del sistema CUP.

Tipologia di intervento - monitoraggio attuativo: misura, progetti e finanziamenti

Articolazione per tipologia di intervento	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/A)	(E)	(E/B)
	Interventi (CUP)	Finanziamento totale interventi	Media del finanziamento	di cui: a valere sulla misura	Interventi monitorati	Interventi monitorati su totale	Valore progetti monitorati	Progetti monitorati su finanziamento totale
	N.	euro	euro	euro	N.	%	euro	%
MANUTENZIONE E ALTRO	67.153	23.300.656.657	104.702.453	18.264.653.675	64.446	95,97	20.328.541.901	87,24
NUOVA REALIZZAZIONE O AMPLIAME	5.509	8.134.505.084	175.188.566	5.566.995.164	5.239	95,10	6.798.899.354	83,58
PROGETTAZIONE	226	604.677.404	51.189.898	420.467.149	138	61,06	373.852.620	61,83
Totale complessivo	**72.888**	**32.039.839.145**	**123.708.394**	**24.252.115.989**	**69.823**	**95,79**	**27.501.293.875**	**85,83**

Fonte: sistema MIP (DiPE)

La tabella seguente indica che l'aumento di 3,9 miliardi di euro rispetto alle rilevazioni dello scorso 31 dicembre 2023 è dovuto principalmente all'avanzamento finanziario per gli interventi di manutenzione (crescita di 12,6%).

Tipologia di intervento - monitoraggio attuativo: avanzamento finanziario

Articolazione per tipologia di intervento	(F)	(G)	(F/B)
	Pagamenti accertati	Tempi trascorsi da inizio intervento - media ponderata	Avanzamento finanziario accertato
	euro	tempo/anni	%
MANUTENZIONE E ALTRO	7.688.738.589	3,2	33,00
NUOVA REALIZZAZIONE O AMPLIAME	1.210.720.587	3,3	14,88
PROGETTAZIONE	53.703.602	4,8	8,88
Totale complessivo	**8.953.162.777**	**3,3**	**27,94**

Fonte: sistema MIP (DiPE)

L'analisi comparativa dell'avanzamento finanziario dei programmi di spesa, con l'individuazione dei fattori di successo ovvero al contrario di debolezza, risulta essere il perno su cui far convergere la funzione del Sistema MIP. L'analisi comparativa viene effettuata sul meccanismo normativo che regola i programmi e sugli esiti del monitoraggio attuativo. È possibile trarre le seguenti informazioni, in linea con i precedenti Rapporti sull'argomento:

<u>Norme che dispongono condizioni e prescrizioni per l'ammissione a finanziamento dei progetti</u>

Dal sistema MIP è possibile comprendere se particolari condizioni e prescrizioni per l'ammissione a finanziamento dei progetti possano avere effetti sulle tempistiche di realizzazione degli interventi. Ciò è desumibile, *ceteris paribus*, tramite un'analisi comparativa tra programmi tenuti all'osservanza di particolari prescrizioni e programmi privi di analoghe prescrizioni.

<u>Importanza dell'adeguatezza del livello progettuale</u>

Per quanto riguarda i programmi finalizzati alla manutenzione o alla realizzazione di infrastrutture caratterizzate da una certa complessità progettuale e da un importante

impegno finanziario, l'adeguatezza della progettazione delle opere appare fondamentale per la loro tempestiva cantierabilità e il rapido avanzamento.

Le deroghe al codice dei contratti pubblici

L'esempio dei programmi gestiti dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC), introduce il tema delle deroghe al Codice dei contratti pubblici come leva per l'accelerazione della realizzazione delle opere. Tali programmi finanziano opere urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, in particolare finalizzate al ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento di specifiche emergenze. I programmi sono caratterizzati da una notevole velocità di realizzazione finanziaria, con un livello di pagamenti (segnalati dalle Stazioni appaltanti) accertati elevato in relazione al tempo trascorso dall'avvio degli interventi.

4.3. Focus sulle opere dei Commissari straordinari

Il DiPE ha proseguito l'attività di monitoraggio delle opere affidate ai Commissari straordinari.

In specifico, sono stati quantificati i tempi intercorrenti tra la programmazione dell'intervento (momento che coincide con la richiesta del CUP), la pubblicazione e l'aggiudicazione delle gare. Le analisi sono state effettuate anche in funzione di specifiche variabili, quali le classi di importo, il settore di intervento, le procedure di gara e il criterio di aggiudicazione.

Si è proceduto nell'identificazione degli scostamenti registrati in termini di risorse programmate e successivamente oggetto di bando di gara, nonché nella quantificazione della velocità di spesa, sulla base delle tempistiche dei pagamenti.

Il quadro normativo[15] assegna maggiori poteri e strumenti ai Commissari straordinari, intervenendo sia sulle procedure, sia sui poteri loro attribuiti, prevedendo la possibilità di operare in deroga ad alcune disposizioni di legge.

Gli interventi infrastrutturali selezionati sono caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative. Essi sono previsti in documenti di pianificazione strategica, ovvero sono sinergici al PNRR.

È opportuno premettere che i dati di seguito riportati non sono immediatamente confrontabili con quelli riportati nel portale *Osserva Cantieri* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto la metodologia di raccolta dei dati intrapresa dal DiPE è consistita in una puntuale ricognizione e identificazione delle opere tramite le

[15] In merito si veda la disciplina prevista del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd "Sblocca Cantieri"), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha attribuito ai Commissari straordinari poteri derogatori al Codice dei contratti pubblici, al fine di accelerare la realizzazione di importanti opere di infrastrutturazione del Paese (DM 31 maggio 2021, n. 77, allegato IV, e Atto del Governo 16 marzo 2022, n. 373).
Il ruolo di "accelerazione nella realizzazione dell'opera" del Commissario ed il ricorso a questa figura per l'esecuzione dell'intervento è stato ribadito anche nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 recante: «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*».

informazioni derivanti dai decreti di individuazione delle opere commissariate e, su ciascuna opera, attraverso la chiave di accesso del CUP e l'interoperabilità dei sistemi a disposizione del DiPE, si sono integrate le informazioni dalle banche-dati CUP, BDAP-MOP, SIOPE, SIMOG e ReGiS, al fine di sviluppare schede di sintesi e di dettaglio di monitoraggio attuativo, statistico e territoriale.

Il lavoro è finalizzato a valutare gli impatti in termini di accelerazione della realizzazione dei progetti e l'incremento della velocità di impiego delle risorse determinatosi con l'introduzione della figura dei commissari e delle ultime semplificazioni normative.

Il DiPE ha provveduto alla ricognizione delle opere, finalizzata alla razionalizzazione delle informazioni, integrando i dati presenti nelle varie banche-dati per realizzare alcune schede di monitoraggio[16].

Il lavoro è in sintesi finalizzato a stimare i tempi di realizzazione dei progetti usando come *proxy* la velocità di impiego delle risorse determinatasi con l'introduzione della figura dei Commissari straordinari e delle ultime semplificazioni normative.

Il valore di costo di progetto (indicato dalle Stazioni appaltanti nella fase di generazione del CUP) complessivo delle opere infrastrutturali analizzate è pari a quasi 92,5 miliardi di euro, mentre il valore di finanziamento totale è poco più di 168,1 miliardi di euro.[17]

Data la specifica caratteristica di strategicità e importanza delle opere oggetto di commissariamento, gli interventi sono di importo elevato: la media dei progetti è prossima a 555 milioni di euro nel valore di finanziamento totale mentre la mediana, ossia il valore che divide esattamente a metà il numero dell'insieme degli interventi selezionati, è pari a 48,2 milioni di euro.

Opere Commissari, monitoraggio attuativo degli interventi

Tipologia infrastruttra	Finanziamento totale (euro)	n. CIG	Valore aggiudicazioni (euro)	n. pagamenti	Pagamenti (euro)
Infrastrutture edilizia statale	1.040.363.674,38	107	6.942.972.870,39	73	4.444.631,53
Infrastrutture ferroviarie	131.986.283.707,58	202	29.720.814.810,86	6.785	22.752.425.207,98
Infrastrutture idriche	1.701.781.028,56	103	5.037.553.079,19	159	14.331.086,68
Infrastrutture portuali	2.185.851.256,87	72	7.916.524.161,24	351	326.957.022,16
Infrastrutture stradali	22.542.719.428,89	1.060	51.786.278.461,77	5.250	1.369.626.620,74
Infrastrutture trasporto rapido di massa	8.645.269.374,98	22	9.356.682.049,43	1.035	2.825.224.889,89
Totale complessivo	**168.102.268.471,26**	**1.566**	**110.760.825.432,88**	**13.653**	**27.293.009.458,98**

Fonte: sistema CUP (DIPE), BDAP (RGS), CIG-SIMOG-BDAP (ANAC)

[16] Le informazioni riportate nel testo di questo paragrafo sono aggiornate al 15 luglio 2024, sicché non sono comparabili con quelle fornite dal MIT-Osserva cantieri che sono aggiornate in tempo reale.

[17] Il costo CUP è un dato previsionale imputato in sede di programmazione dal Soggetto titolare dell'intervento, mentre il finanziamento totale è dato dal valore del finanziato espresso in BDAP-MOP oppure, in assenza di segnalazioni delle Stazioni d'appalto sulla piattaforma di monitoraggio di RGS, dal valore di costo progetto.

Come ulteriore vista, di seguito si rappresenta come i valori di finanziato, aggiudicato e pagato sono distribuiti per macroarea sul territorio nazionale fino al 30 giugno 2024 alle opere commissariate.

Opere Commissari, distribuzione per ripartizione geografica

Fonte: sistema CUP (DiPE), BDAP (RGS)

Le tre figure che seguono, infine, rappresentano rispettivamente la ripartizione geografica delle opere dei commissari per settore di intervento, per loro costo e per valore dei pagamenti accertati sui singoli progetti che sono stati identificati e mappati dai CUP risultanti nel perimetro di analisi delle opere infrastrutturali commissariate a fine 1° semestre 2024.

Opere Commissari, distribuzione territoriale per settore di intervento

Fonte: DiPE

Opere Commissari, distribuzione territoriale per costo dell'opera

Fonte: DiPE

Opere Commissari, distribuzione territoriale dei pagamenti accertati

Pagamenti

0 - 20 ml €

20 - 100 ml €

100- 250 ml €

250 - 430 ml €

430 - 1200 ml €

Fonte: DiPE

25A00015

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2024.

Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Modifiche al regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100. (Provvedimento n. 154).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2 e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, in conformità ai propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto l'art. 36, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di *sandbox* regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo e le relative disposizioni attuative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012, recante lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'IVASS con delibere n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Ritenuta l'opportunità di adeguare le disposizioni attuative degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'IVASS anche alla luce delle modifiche legislative intercorse;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

INDICE

Art. 1.

Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014

1. L'art. 1 (Ambito di applicazione) è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per i quali l'IVASS ha competenza nell'adozione del provvedimento finale, nonché alle fasi procedimentali delle quali è responsabile l'IVASS, nell'ambito di procedimenti per i quali altre amministrazioni pubbliche sono competenti all'adozione del provvedimento. Gli allegati 1, 2 e 3 contengono l'elenco dei procedimenti e delle fasi procedimentali relativi, rispettivamente, alla vigilanza (allegato 1), agli appalti (allegato 2) e all'amministrazione interna (allegato 3)»;

b) al comma 2, secondo capoverso, la parola «aggiornate» è sostituita dalla parola «recepite».

2. L'art. 2 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è modificato come segue:

a) la rubrica (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è sostituita dalla seguente: «Unità organizzativa responsabile del procedimento, responsabile del procedimento e responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi»;

b) al comma 2, le parole «dirigente responsabile» sono sostituite dalla parola «Capo»;

c) al comma 4, dopo le parole «nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione non equivalga ad assenso» sono inserite le parole «o rigetto e conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto».

3. L'art. 3 (Procedimenti ad iniziativa di parte) è modificato come segue:

a) al comma 1:

dopo le parole «ricevimento dell'istanza» sono inserite le parole: «o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, idoneo a promuovere il procedimento stesso.»;

dopo le parole «28 dicembre» è inserito il numero «2000»;

b) al comma 3, secondo capoverso, le parole «il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza completa» sono sostituite dalle parole «il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa».

4. All'art. 4 (Procedimenti d'ufficio), comma 1, sono eliminate le parole «Salvo quanto previsto negli allegati 1, 2 e 3,».

5. All'art. 5 (Comunicazione di avvio del procedimento), comma 3, le parole «nei casi previsti dalla legge» sono sostituite dalle parole «ove ne ricorrano i presupposti».

6. L'art. 7 (Sospensione e interruzione dei termini) è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole «per una sola volta» sono inserite le parole «e per un periodo non superiore a trenta giorni» e dopo le parole «presso altre pubbliche amministrazioni» sono inserite le parole «o Autorità»;

b) al comma 4, le parole «all'ente» sono sostituite dalle parole «al soggetto»;

c) al comma 5, le parole «all'ente» sono sostituite dalle parole «al soggetto»;

d) al comma 6, dopo la parola «stabilite» sono eliminate le parole «per legge» e inserite le parole «da regolamenti dell'Unione europea e da disposizioni di legge o a contenuto regolamentare».

7. L'art. 8 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole «Nei procedimenti ad iniziativa di parte» è eliminata la «,»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.».

8. All'art. 9 (Conclusione dei procedimenti), comma 2, le parole «alla predisposizione dell'atto adottato dall'Istituto» sono sostituite dalle parole «al compimento dell'atto da parte dell'IVASS».

9. L'allegato 1 è sostituito dall'allegato 1 al presente provvedimento.

10. L'allegato 2 è sostituito dall'allegato 2 al presente provvedimento.

11. L'allegato 3 è sostituito dall'allegato 3 al presente provvedimento.

Art. 2.

Modifiche al regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021

1. L'art. 3 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è sostituito dal seguente: «1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicata nel presente regolamento e il responsabile del procedimento sono individuate in un apposito regolamento IVASS».

2. L'art. 17 (Entrata in vigore e aggiornamenti successivi), comma 2, è abrogato.

3. L'allegato 1 è abrogato.

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2024

Per il direttorio integrato
Il Presidente
SIGNORINI

ALLEGATO 1

PROCEDIMENTI DI VIGILANZA

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

A. VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E MISURE CAUTELARI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (nonché all'esercizio dell'attività assicurativa unitamente a quella riassicurativa) nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	Art. 13 e art. 14 Cod. ass. Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008 n.10, artt. 4 e 16.		90 gg.
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	Art. 28 Cod. ass. Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008 n.10, art. 32.		90 gg.
	c) particolari mutue assicuratrici	Art. 55 Cod. ass.		90 gg.
2	Autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	Art. 58 e 59 Cod. ass. Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33 art. 12		90 gg.
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	Art. 60 *bis* Cod. ass. Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33 art. 29		90 gg

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
3	Autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa (nonché dell'attività assicurativa unitamente a quella riassicurativa) nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	Art. 15 Cod. ass. Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, art. 20		90 gg. 90 gg.
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	Art. 28 Cod. ass. Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, art. 32		90 gg.
	c) particolari mutue assicuratrici	Art. 55 Cod. ass.		
4	Proroga della data di inizio dell'attività o del periodo di mancata prosecuzione della stessa	Art. 240, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
5	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
	a) Imprese con sede legale in Italia; ***b)*** Imprese con sede legale in uno Stato terzo.	Art. 59 *bis* Cod. ass. Art. 60 *bis* Cod. ass. Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33, art. 17		
6	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di stabilimento	Artt.16 e 17 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
7	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 16, intende apportare all'attività	Art. 16 e 17, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
8	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di libera prestazione di servizi	Art. 18 e 19, commi 1, 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
9	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 19, intende apportare all'attività	Art. 19, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
10	Riscontro alla comunicazione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, dell'intenzione di operare in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in altro Stato membro	Art. 21 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
11	Divieto/nulla osta nei confronti di impresa con sede legale in Italia di procedere all'insediamento di una sede secondaria in uno Stato terzo o di effettuare, in tale Stato, operazioni in regime di libera prestazione di servizi	Art. 22 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
12	Autorizzazione ad effettuare il calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo della deduzione e dell'aggregazione	Artt. 216-ter, comma 5, 216-sexies, comma 1, lettera b) Cod. Ass. Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016, art. 9	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
13	Concessione di agevolazioni previste per le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo operanti in più Stati membri	Art. 51 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
14	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata o di una partecipazione che determina il raggiungimento o il superamento delle soglie del 20, 30 e 50 per cento del capitale o dei diritti di voto	Art. 68, commi 1 e 2, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Comunicazione ISVAP n. 3 del 2 luglio 2009	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. lavorativi
15	Autorizzazione all'assunzione di una partecipazione, non consistente o consistente, che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato terzo non equivalente	Art. 79, comma 3, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, commi 3 e 4 e art. 12.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
16	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese di partecipazione che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata o di una partecipazione che determina il raggiungimento o il superamento delle soglie del 20, 30 e 50 per cento del capitale o dei diritti di voto	Art. 68, comma 3, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Comunicazione ISVAP n. 3 del 2 luglio 2009	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. lavorativi
17	Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo	Art. 186 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
18	Iscrizione o cancellazione del gruppo nell'albo delle società capogruppo	Art.210-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1 giugno 2016, artt. 19-23	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
19	Approvazione delle modifiche allo statuto di imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione	Art. 196 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 5 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 99	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
20	Approvazione delle modifiche allo statuto dell'ultima società controllante	Art. 210-ter, comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1 giugno 2016, art. 11	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
21	Approvazione delle modifiche allo statuto di società di partecipazione finanziaria mista nel caso in cui il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo ai sensi del d. lgs.30 maggio 2005, n.142 (Provvedimento adottato di intesa con BI)	Art.210-bis, comma 4, 210-ter, comma 7, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
22	Approvazione delle modifiche al programma di attività delle imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione	Art. 197 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 9 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 103	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
23	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del portafoglio di imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane e di Stati terzi	Artt. 198, 200 e 202, comma 1, Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 19 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art.112	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
24	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del ramo d'azienda con trasferimento di portafoglio delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane e di Stati terzi	Art. 198, art. 200 e art. 202 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 22 Regolamento ISVAP n.33 del 10 marzo 2010, art. 115	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
25	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle eventuali modifiche statutarie	Art. 201, commi 1, 2, 3 e 6, art. 202, comma 2, Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 30 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 123	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
26	Autorizzazione a compiere atti in deroga al divieto di atti di disposizione sui propri beni	Art. 221, comma 2, e art. 222, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
27	Autorizzazione, per le imprese multiramo, al trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra	Art. 348, commi 2-novies e 4, Cod. ass. Regolamento ISVAP n.17 dell'11 marzo 2008, art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg.
28	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria	Art. 231, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
29	Autorizzazione per la realizzazione dei piani di risanamento presentati dai commissari straordinari	Art. 234, comma 4, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
30	Autorizzazione ai commissari straordinari per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità	Art. 234, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
31	Autorizzazione ai commissari straordinari per la sostituzione della società di revisione	Art. 234, comma 6, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
32	Autorizzazione ai commissari straordinari per la convocazione delle assemblee e degli altri organi indicati dall'art. 231, comma 3, Cod. ass.	Art. 234, comma 7, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
33	Approvazione del progetto di bilancio dell'amministrazione straordinaria	Art. 236, comma 2, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
34	Decisione sulla denuncia dell’organo di controllo o dei soci di gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all’impresa o alle società controllate	Art. 238, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
35	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'ultima società controllante italiana a revocare o a sostituire gli amministratori delle società del gruppo	Art. 275, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
36	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'ultima società controllante italiana a richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo	Art. 275, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
37	Approvazione della nomina dei liquidatori (imprese in liquidazione ordinaria)	Art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	45 gg.
38	Autorizzazione ai commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate	Art. 245, comma 6, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	30 gg.
39	Rilascio di parere al Tribunale per la dichiarazione dello stato d’insolvenza	Art. 248, comma 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	30 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
40	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	Art. 250, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 5	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
41	Autorizzazione al compimento di riduzioni di crediti, transazioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, atti di straordinaria amministrazione di importo superiore a euro 50.000	Art. 250, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 16	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
42	Cancellazione, restrizione, riduzione di ipoteche e vincoli sui beni mobili nonché cancellazione e annotazione a margine di ipoteche iscritte prima del provvedimento di liquidazione coatta a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto	Art. 245 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 19	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
43	Riscontro alla richiesta di informazioni da parte delle Autorità di altri Stati membri sulle procedure di liquidazione coatta rispetto alle quali l'IVASS è l'autorità competente	Art. 250 comma 4, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
44	Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex esponenti aziendali, della società di revisione o dell'attuario revisore, nonché all'esercizio dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Art. 250 comma 5, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
45	Autorizzazione ai commissari liquidatori a farsi coadiuvare dalla CONSAP S.p.A. o da terzi	Art. 250 comma 7, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
46	Autorizzazione alla cessione delle attività e delle passività, dell'azienda o di rami d'azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco	Art. 257, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
47	Approvazione della convenzione di trasferimento del portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami	Art. 257, comma 3, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	45 gg.
48	Autorizzazione ai commissari liquidatori a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali	Art. 257, comma 5, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
49	Autorizzazione ai commissari liquidatori a modificare la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura	Art. 258, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
50	Autorizzazione ai commissari liquidatori alla distribuzione di acconti o all'esecuzione di riparti parziali a favore di aventi diritto	Art. 260, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
51	Autorizzazione ai commissari liquidatori all'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti	Art. 260, comma 4, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
52	Autorizzazione ai commissari liquidatori al deposito presso il Tribunale della documentazione finale della liquidazione	Art. 261, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
53	Autorizzazione ai commissari liquidatori della proposta di concordato di liquidazione	Art. 262, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
54	Autorizzazione ai commissari liquidatori alla revisione dell'attività di liquidazione coatta amministrativa	Art. 250 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 10 *bis*	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
55	Determinazione dell'indennità variabile spettante agli organi della procedura liquidativa	Art. 246, comma 3, Cod. ass; art. 280, comma 3, Cod. ass. Provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017 Provvedimento IVASS n. 100 del 15 dicembre 2020 Provvedimento IVASS n. 120 del 24 maggio 2022 Provvedimento IVASS n. 146 del 18 giugno 2024	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
56	Approvazione della convenzione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero	D.M. n. 1 aprile 2008 n. 86	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
57	Decisione sul reclamo presentato dalle associazioni dei consumatori per l'accertamento delle violazioni di cui al d. lgs. n. 206/2005	Art. 67 *undevicies*, comma 1, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206	Servizio Tutela del Consumatore	120 gg.
58	Approvazione del piano di attività per la concessione dei finanziamenti predisposto dall'impresa	Art. 38, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, art. 14.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
59	Accertamento dei requisiti necessari per la qualifica di impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
60	Autorizzazione dell'impresa di assicurazione locale all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, artt. 7, 16, 17, 18	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
61	Autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, artt. 19, 20, 21, 22.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
62	Autorizzazione all'esternalizzazione di attività fuori dal SEE da parte dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 54, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
63	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale ad investire temporaneamente in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle generali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 182, comma 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
64	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a localizzare parte degli attivi in uno Stato terzo	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 182, comma 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
65	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a localizzare gli attivi in uno Stato terzo	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 202, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
66	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a destinare temporaneamente talune categorie di attivi alla copertura delle riserve tecniche	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 203, commi 3 e 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
67	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale in materia di margine di solvibilità	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 209, comma 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
68	Autorizzazioni in materia di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 211	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
69	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale in caso di modifiche dei prestiti subordinati compresi nel margine di solvibilità disponibile, o nell'ipotesi di un loro rimborso anticipato	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 4, lettera a), nn. 1) e 5)	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
70	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a computare nel margine di solvibilità disponibile i titoli a durata determinata e gli altri strumenti finanziari	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
71	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale ad inserire ulteriori elementi patrimoniali nel margine di solvibilità disponibile	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
72	Approvazione del piano dei prestiti subordinati a scadenza fissa e a scadenza indeterminata dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, comma 1; art. 226, co. 2.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
73	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale al rimborso anticipato dei prestiti subordinati a scadenza fissa e a scadenza indeterminata	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, commi 3 e 4; art. 226, comma 3.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
74	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale al rimborso dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari aventi o meno una scadenza	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 227, comma 2, lettera a)	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
75	Accertamento della sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate, di titoli a durata indeterminata e di altri strumenti finanziari nel margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 232	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
76	Autorizzazione alla modifica della documentazione relativa alle passività emesse dall'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 232, comma 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
77	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a comprendere nel margine disponibile determinati elementi patrimoniali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 233.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
78	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a destinare nel margine disponibile le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, artt. 234, 238.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
79	Autorizzazione all'esternalizzazione di funzioni o di attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE non ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
80	Autorizzazione all'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
81	Autorizzazione all'esternalizzazione a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, ricompreso nell'ambito del gruppo, delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi, nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti - o di parte di essi - della funzione antiriciclaggio, in relazione alle istanze presentate dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o dalle sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo	Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 5 Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, artt. 13, commi 1, 4, lettera a) seconda parte e 16, commi 10 e 24	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
82	Autorizzazione all'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo, in relazione alle istanze presentate dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o dalle sedi secondarie di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, nei casi in cui la funzione antiriciclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, artt. 13, commi 1, 4, lettera a) prima parte e 16, commi 10 e 24	Servizio Ispettorato	90 gg.
83	Autorizzazione all'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo, in relazione alle istanze presentate: • dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in un altro Stato membro o in un paese aderente allo SEE, • dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e dalle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in un altro Stato membro o in un paese aderente allo SEE	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, artt. 13, comma 1, e 16, commi 10, 24 e 25 Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, art. 5, comma 1	Servizio Ispettorato	90 gg.
84	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare l'aggiustamento di congruità (c.d.*matching adjustment*) della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio	Art. 36–*quinquies* Cod. ass. Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016, art. 6 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione del 24 marzo 2015, art. 6, comma 5.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
85	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione a classificare gli elementi dei fondi propri non inclusi nell'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea	Art. 44-*octies*, comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 30, commi 6 e 7 Regolamento delegato (UE) 2015/35, art. 79	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
86	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori per la determinazione dei fondi propri	Art. 44-*quinquies*, comma 5, Cod.ass. Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 4 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 5.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
87	Autorizzazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori per la determinazione dei fondi propri condizionata alla successiva conclusione del contratto	Art. 44-*quinquies*, comma 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 8 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 6.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
88	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi della Commissione Europea	Artt. 44-*quinquies*, comma 5, e 44 octies, comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 9 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
89	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri di base	Regolamento delegato (UE) 2015/35, artt, 71, paragrafo 1, lettera h), 73, paragrafo 1, lettera d), e 77, paragrafo 1, lettera d). Artt. 44-ter, comma 1, 44-*decies*, comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, artt. 24, commi 1-4, 25	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
90	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione ad un'operazione di scambio o conversione di elementi dei fondi propri di base con altri elementi dei fondi propri di base o di rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri di base con proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base	Regolamento delegato (UE) 2015/35, art. 71, paragrafo 2. Art. 44 ter, comma 1, 44-*decies*, comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 24, comma 5.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
91	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione alla deroga in via eccezionale alla sospensione o riscatto di elementi dei fondi propri	Regolamento delegato (UE) 2015/35, artt, 71, paragrafo 1, lettere j) e k), punto i), 73, paragrafo 1, comma 2, punto i), e 77, paragrafo 1, comma 2, punto i). Art. 44 ter, comma 1, 44-*decies*, comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 28	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
92	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione alla deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni	Regolamento delegato (UE) 2015/35, artt, 71, paragrafo 1, lettera m), 73, paragrafo 1, lettera h) Art. 44 ter, comma 1, 44-decies, comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 29	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
93	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa (USP) per sostituire un sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard	Art. 45- sexies, comma 7, Cod. ass. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/498 Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, art. 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
94	Autorizzazione all'ultima società controllante italiana a sostituire, nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, un sottoinsieme dei parametri della formula standard con uno o più parametri specifici di gruppo (GSP)	Art. 45- sexies, comma 7, Cod. ass. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/498 Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, art. 14	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
95	Autorizzazione ad un'impresa di assicurazione sulla vita all'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del requisito patrimoniale di solvibilità.	Art. 45 novies, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
96	Autorizzazione ad un'impresa di assicurazione sulla vita che applichi il sotto modulo del rischio azionario a tornare ad applicare il metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'art. 45-septies Cod. ass.	Art. 45 novies, comma 7, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
97	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali	Art. 46 bis, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460, art. 2, paragrafo 3 Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
98	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad apportare modifiche rilevanti al modello interno ed alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno	Art. 46-quater, comma 3, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460, art. 7 Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art.5, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
99	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e riassicurazione che utilizzano il modello interno completo o parziale a ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base alla formula standard	Art. 46 sexies, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
100	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità	Art. 46 - undecies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
101	Autorizzazione ad utilizzare nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari	Art. 47-octies, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 35	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
102	Autorizzazione all'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica	Art. 57-bis Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462, art. 4, paragrafo 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
103	Autorizzazione in materia di scelta della quota proporzionale nel calcolo della solvibilità di gruppo	Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 14, comma 4.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
104	Decisione con cui l'IVASS consente che il deficit di solvibilità dell'impresa controllata sia considerato su base proporzionale	Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 14, comma 5 e art. 15.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
105	Deduzione dei prestiti subordinati e degli altri titoli ammissibili detenuti nelle imprese controllate o partecipate dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo	Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 28, comma 3.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
106	Autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi	Art. 217-ter, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
107	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche	Art. 344-decies, commi 1 e 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016, art. 6.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
108	Autorizzazione a effettuare investimenti in finanziamenti diretti entro limiti più ampi da quelli indicati nell'art. 16, commi. 1-5, del Regolamento IVASS 6 giugno 2016, n. 24	Regolamento IVASS 6 giugno 2016, n. 24, art. 16, comma. 6.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
109	Approvazione del piano di ammortamento dei prestiti subordinati a scadenza fissa dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, comma 1.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
110	Approvazione del criterio di ripartizione degli elementi comuni alle due gestioni	Art. 348, comma 2, lettera c), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
111	Autorizzazione all'ultima società controllante italiana all'uso di ciascun elemento dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista, anche intermedia	Artt. 44-quinquies, comma 5 e 216-ter, Cod. ass. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 5, paragrafi 4 e 5 Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 11	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi 6 mesi (in presenza di circostanze eccezionali)
112	Autorizzazione all'estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo	Art. 207-octies Cod. ass. Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 57 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
113	Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita dall'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Art. 4, paragrafo 2, lettera b) Regolamento (UE) n. 648/2012 – c.d. EMIR	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.

114	Autorizzazione all'esercizio della deroga prevista dall'art. 3, par. 2 del Regolamento Europeo n. 2015/2205 per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Art. 3, paragrafo 2, Regolamento delegato (UE) n. 2015/2205	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
115	Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di scambio delle garanzie per le operazioni infragruppo	Art. 11, paragrafi 6-10 del Regolamento EMIR e art. 32 del Regolamento delegato (UE) 2016/2251	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
116	Autorizzazione all'ultima società controllante italiana all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo	Art. 344-octies, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
117	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse	Art. 344-novies, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
118	Autorizzazione all'applicazione di una deduzione transitoria alle riserve tecniche	Art. 344-decies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
119	Autorizzazione al ricalcolo degli importi delle riserve tecniche utilizzati per calcolare la deduzione transitoria da parte dell'IVASS in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa	Art. 344-decies, comma 6, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
120	Autorizzazione all'utilizzo del modello interno di gruppo	Art. 207-octies, commi 2 e 3, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461. Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 54.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
121	Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza del gruppo o del regime di autorizzazione e solvibilità di Stati terzi	Art. 214-ter, 216-sexies, comma 1, lettera e), 220-quinques, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, artt. 14-16 Regolamento delegato (UE) 2015/35, Titolo III, Capi I,II, III	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

122	Accertamento ai fini della fusione o della scissione tra gestioni separate o tra fondi interni	Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, art. 35	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
123	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni consistenti	Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 1 e art. 16	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
124	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazione non consistente che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente	Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 2, lettera a) e art. 16	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
125	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazione non consistente che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa non finanziaria	Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 2, lettera b) e art. 16	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
126	Accertamento a seguito di comunicazione avente ad oggetto l'identificazione di un criterio qualitativo o di una soglia differente nell'individuazione delle operazioni infragruppo significative	Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinquies, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 9; Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450, artt. 20 e 36	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dal pervenimento della documentazione completa

127	Accertamento a seguito di identificazione di un criterio qualitativo o di una soglia differente nell'individuazione delle operazioni infragruppo molto significative	Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinquies, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dal pervenimento della documentazione completa
128	Accertamento a seguito di identificazione di una soglia differente per l'identificazione delle concentrazioni di rischi significative da parte dell'ultima società controllante italiana	Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinques, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 21	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dal pervenimento della documentazione completa
129	Accertamento a seguito di comunicazione dell'impresa al fine di poter considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 30, comma 7, art.30-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 4, comma 8	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento
130	Accertamento a seguito di comunicazione dell'impresa al fine di poter trasmettere la relazione sull'ORSA in una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 30, comma 7, art. 30-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 11, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento
131	Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana dell'intenzione di trasmettere ai fini dell'ORSA di gruppo un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità	Art. 215-ter, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 12, commi 4 e 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa

132	Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana al fine di poter considerare per l'ORSA di gruppo una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 215-bis e art. 215-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 12, comma 7	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento
133	Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana al fine di poter trasmettere la relazione sull'ORSA di gruppo in una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 215-bis, art. 215-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art.15, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento.
134	Accertamento relativo alle limitazioni all'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno per imprese non appartenenti a un gruppo	Art, 47-quater, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 28; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
135	Accertamento delle limitazioni o degli esoneri dall'obbligo di informativa periodica delle informazioni analitiche di vigilanza per imprese non appartenenti a un gruppo	Art, 47-quater, comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 29; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
136	Accertamento delle limitazioni o degli esoneri di cui all'art. 47-quater, commi 4 e 8, del Cod. ass. per imprese appartenenti a gruppi	Art, 47-quater, commi 4 e 8, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 30, commi 1 e 2. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
137	Accertamento ai fini dell'esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione	Art. 47-octies, comma 1 Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 33	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi 90 gg. prima della data di pubblicazione della SFCR

138	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'ultima società controllante italiana dell'intenzione di trasmettere una relazione unica sulla solvibilità e condizione finanziaria	Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 36 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, art. 9.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
139	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale nello SEE e non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 2 e art. 67, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
140	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale nello SEE e appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 2, art. 67, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa
141	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE e appartenente al gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2,del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 3 e art. 67, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa
142	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale nello SEE non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
143	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale nello SEE e appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa

144	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni o attività diverse da quelle essenziali o importanti ovvero fondamentali a un fornitore residente al di fuori dello SEE e non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 69, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
145	Accertamento ai fini del divieto all'esercizio dell'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra controparti stabilite nell'Unione	Art. 4, paragrafo 2, lettera a), Regolamento (UE) n. 648/2012 - c.d. EMIR	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla notifica dell'intenzione di avvalersi dell'esenzione
146	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o parte di essi - in relazione alla comunicazione di imprese con sede legale in Italia o di sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 1 Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a) seconda parte e 16, commi 12, 19 e 24.	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa
147	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, in relazione alle imprese con sede legale in Italia o a sedi secondarie di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, nel caso in cui la funzione antiriciclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, e 16, commi 12, 19 e 24.	Servizio Ispettorato	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa

148	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, in relazione alle comunicazioni inviate: • dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in paesi SEE; • dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in paesi SEE	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, articoli 13, comma 1, 16, commi 12, 19, 24 e 25, e 23, comma 2. Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, art. 5, comma 2, e 8.	Servizio Ispettorato	45 gg. dalla comunicazione della sede secondaria o dell'intermediario assicurativo
149	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione a un fornitore con sede legale nello SEE delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti della funzione antiriciclaggio, o parte di essi, in relazione alla comunicazione di imprese con sede legale in Italia o di sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 2 Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a), seconda parte, e 16, commi 11, 19 e 24.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
150	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE in relazione alle imprese con sede legale in Italia o alle sedi secondarie di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo nel caso in cui la funzione antiriciclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, e 16 commi 11, 19 e 24.	Servizio Ispettorato	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa

151	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE in relazione alle comunicazioni inviate: • dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in paesi SEE; • dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in paesi SEE	Art. 7, commi, 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, articoli 13, comma 1, 16, commi 11, 19 e 25, 19 e 23, comma 2. Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, articoli 5, comma 1, e 8	Servizio Ispettorato	60 gg. dalla comunicazione della sede secondaria o dell'intermediario assicurativo
152	Accertamento a seguito di comunicazione da parte di impresa locale in caso di cumulo di più funzioni fondamentali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 47	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla comunicazione da parte dell'impresa
153	Accertamento a seguito di comunicazione di esternalizzazione di attività essenziali o importanti da parte di impresa locale	Art. 51-quater Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 settembre 2016, n. 29, art. 55	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg.
154	Accertamento a seguito di comunicazione di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità effettuata da impresa locale	Art. 51-quater del Cod. ass. Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 56.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
155	Trasferimento e conservazione dei registri assicurativi in luoghi diversi dalla sede legale o dalla sede secondaria	Art. 101 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 art. 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

156	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica soggetta all'iscrizione: -nell'Albo delle imprese assicurative;	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera a) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera a) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale	90gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
	-nell'Elenco I (imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento);		Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
	-nell'Elenco II (imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi;		Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
	-nell'Elenco III (imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento		Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
	-ovvero implicante un'autorizzazione connessa a detta iscrizione la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, è ripartita tra i Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma		Servizio Vigilanza Prudenziale o Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 o 60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione Il termine varia in relazione a quello

				previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21.
157	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica soggetta all'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, ovvero, implicante un'autorizzazione connessa a detta iscrizione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera a) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera a) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
158	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica che, pur essendo in astratto soggetta all'iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, rientra in un caso di esclusione previsto dall'articolo 107, comma 4, del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera b) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5 comma 1, lettera b) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione

159	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di una società iscritta nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III, IV e VI del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
160	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di una società iscritta nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti la distribuzione dei prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass..	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione

161	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di un soggetto iscritto nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti la distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg dalla chiusura della finestra temporale di ammissione .
162	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente l'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III e VI del Cod. ass., implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 o 90 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21

163	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente l'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III e VI del Cod. ass., non implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
164	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente la distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass., implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 o 60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione Il termine varia in relazione a quello previsto per l'ulteriore provvedimento di autorizzazione e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21

165	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente la distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass., non implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
166	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica in materie non specificatamente elencate nei precedenti procedimenti, la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, è ripartita tra i Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
167	Integrazione su istanza di parte del provvedimento di ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo, la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 12. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, artt. 16, comma 2 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	60 gg.

168	Istanza di proroga della sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 13. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, artt. 11, comma 2, e 17, comma 4 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	30 gg.
169	Richiesta di revoca all'ammissione alla sperimentazione di un'attività o di un servizio di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 14. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 14, comma 1, lettera d), punto 2 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	90 o 60 gg. Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi.
170	Approvazione dello statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-undecies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
171	Approvazione dei metodi interni di valutazione del rischio ai fini della determinazione dei contributi dovuti dalle imprese aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-quinquies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
172	Differimento del pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-quinquies, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
173	Registrazione ed approvazione del consorzio tra imprese che offrono la copertura per i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali	Art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

FASI PROCEDIMENTALI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
1	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di stabilimento	Art. 23 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg.
2	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi	Art. 24 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg..
3	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'articolo 23 del Cod. ass., intende apportare all'attività in regime di stabilimento e comunicazione all'Autorità competente	Art. 23, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg..
4	Presa d'atto delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'articolo 24 del Cod. ass., intende apportare all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e comunicazione all'Autorità competente	Art. 24, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg.
5	Assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente in caso di trasferimento di portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri	Art. 199 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
6	Parere favorevole alla fusione (o scissione) di impresa di assicurazione con sede legale in Italia in impresa con sede legale in altro Stato membro, o alla costituzione di nuova impresa con sede legale in altro Stato membro	Art. 201, commi 4 e 6, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
7	Parere per la COVIP alla costituzione ed all'esercizio dei fondi pensione aperti	Art. 12, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
8	Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative	Art. 20, comma 4, legge 10 ottobre 1990 n. 287	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	30 gg.
9	Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta	Art. 27, comma 1-*bis*, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e art. 16, comma 5, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore (Delibera AGCM 1 aprile 2015, n. 25411)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg. dal ricevimento della richiesta (45 gg. dal ricevimento della richiesta, in caso di presentazione di impegni se l'Autorità non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
10	Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla declaratoria di vessatorietà di clausole contrattuali e in materia di interpello sulla vessatorietà delle clausole	Art. 37-*bis,* comma 5, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), e artt. 23, comma 7 e 24, comma 5, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore (Delibera AGCM 1 aprile 2015, n. 25411)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg. dal ricevimento della richiesta (consultazione facoltativa da parte del responsabile del procedimento)
11	Parere al Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione istituito presso il del Ministro dell'Economia e delle Finanze su specifiche questioni ed operazioni	Art. 6, comma 9-sexies, Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 Art 3, comma 4, del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2021 Memorandum di collaborazione IVASS-Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione del 30 novembre 2022	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. (15 in caso di urgenza) dal ricevimento della richiesta.
12	Accertamento della capacità degli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita di versare i contributi straordinari ai sensi dell'art. 274-quinquies, comma 4, Cod. ass.	Art. 274-sexies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
13	Assenso all'esclusione degli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-duodecies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

B. VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Iscrizione e reiscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Artt. 109, 110, 111, 112 e 114 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 29, 31, 32 e 100	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
2	Cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Art. 113, comma 1, lettera b), e comma 2 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 30, comma 1, lettera b)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
3	Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione, anche a titolo accessorio, in altri Stati membri. Attività in regime di LPS e stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari di altri Stati membri	Artt. 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e 116-quinques, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 36 e 38.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg.
4	Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E	Art. 109, comma 4, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 33.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	45 gg.
5	Passaggio ad altra sezione del registro	Art. 109 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 34 e 29, commi 1 e 2.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
6	Rilascio di attestazione di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Art. 109, comma 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 29, commi 2 e 3.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

A. VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E MISURE CAUTELARI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti nominati dall'assemblea	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 12, lettera b), e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
2	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali in caso di eventi sopravvenuti e rinnovi	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-sexies, comma 3, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
3	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 14, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
4	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 13, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)
5	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione di misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro,

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
		DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 14, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018		dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)
6	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente siano ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-ter, comma 6, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione della nomina (da concludere entro 60 gg.)
7	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti, già in carico presso l'impresa, in caso di assunzione di un incarico aggiuntivo nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-quinquies, comma 2, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'assunzione dell'incarico aggiuntivo (da concludere entro 60 gg.)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
8	Dichiarazione di decadenza dalla carica in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti o di violazione dei limiti al cumulo degli incarichi	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-octies e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)
9	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti nominati dall'assemblea dell'impresa locale	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-bis, comma 11, lettera b), del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
10	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-bis, comma 13, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
11	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o,

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
		Art. 47-bis, comma 12, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016		in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)
12	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione di misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-bis, comma 13, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)
13	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente siano ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-ter, comma 6, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione della nomina (da concludere entro 60 gg.)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
14	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale in caso di eventi sopravvenuti e rinnovi	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-quinquies, comma 3, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
15	Dichiarazione di decadenza dalla carica in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)
16	Dichiarazione di decadenza dei titolari delle funzioni fondamentali in ogni caso di difetto di idoneità	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-octies, comma 1, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)
17	Dichiarazione di decadenza dalla carica di coloro che svolgono le funzioni fondamentali di verifica della conformità o di gestione dei rischi nel caso in cui	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	• la verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente anche nella materia della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo sia stata attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità o di gestione dei rischi; • il difetto di idoneità sia connesso alla prevenzione del riciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo	Art. 25-octies, comma 1, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Articolo 10, comma 1, lettera e), articolo 13, commi 1 e 4, lettera a), seconda parte, e articolo 15, comma 2, prima parte, del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.		(da concludere entro 60 gg.)
18	Dichiarazione di decadenza dalla carica della persona che svolge la funzione di verifica della conformità alla normativa vigente limitatamente alla materia della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso in cui • la verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente sia stata attribuita limitatamente alla predetta materia alla specifica unità organizzativa denominata funzione antiriciclaggio, • il difetto di idoneità sia comunque connesso alla prevenzione del riciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo	Art. 76, comma 2-bis, Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 25-octies, comma 1, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Articolo 10, comma 1, lettera e), articolo 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, nonché articolo 15, comma 2, prima parte, del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.	Servizio Ispettorato	120 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
19	Dichiarazione di decadenza dei soggetti che esercitano cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo, finanziario (cd. divieto di *interlocking*)	D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 36. Regolamento ISVAP n. 42 del 18 giugno 2012, art. 7.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento della documentazione ovvero dall'acquisizione di informazioni circostanziate (da concludere entro 60 gg.)
20	Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 229, comma 1, art. 221, commi 1 e 3, lettera a), art. 239; art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
21	Nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 230, comma 1, art. 239 e art. 275 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
22	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa	Art. 240, comma 1, art. 244 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento della causa di decadenza
23	Approvazione della nomina dei liquidatori nel caso di liquidazione ordinaria	Art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	45 gg. dalla verifica dei presupposti per la liquidazione

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
24	Sostituzione dei liquidatori nonché dei componenti degli organi di controllo (imprese in liquidazione ordinaria)	Art. 241, comma 4, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
25	Nomina dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	Art. 233, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	15 gg. dal provvedimento di amministrazione straordinaria.
26	Revoca o sostituzione dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	Art. 233, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
27	Nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza	Artt. 246 e 278, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	3 gg. dal provvedimento di liquidazione
28	Revoca o sostituzione dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza	Art. 246, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
29	Nomina di un commissario per il compimento di determinati atti in caso di interessi in conflitto tra gli organi delle procedure e le società del gruppo	Art. 280, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg. dall'accertamento del conflitto
30	Richiesta revisione dell'attività di liquidazione coatta amministrativa	Art. 250 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 10*bis*.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
31	Divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni	Art. 221, comma 2, art. 222, comma 3, art- 222-bis, comma 3, art. 224, art. 225, comma 1, art. 226 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
32	Divieto di assunzione di nuovi affari	Art. 221, comma 3, lettera b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
33	Divieto di effettuare nuove operazioni in caso di gravi carenze o violazioni della normativa antiriciclaggio	Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera d), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
34	Ordine di convocazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo di imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con sede legale in Italia fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera c), prima parte, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
35	Convocazione diretta degli organi di amministrazione, direzione e controllo di imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli organi collegiali di intermediari assicurativi con sede legale in Italia, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all'ordine di convocazione	Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera c), seconda parte, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
36	Divieto a carico delle imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite in un Paese terzo e, se necessario, ordine di cessazione dell'operatività nel Paese terzo	Artt. 7, comma 1, lettera a) e 16 comma 4-bis del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
37	Imposizione a carico delle imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia di limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio	Artt. 7, comma 1, lettera a) e 25 comma 4-ter del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
38	Contestazione della violazione e ordine di conformarsi alle disposizioni della legge italiana rivolto alle imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Art. 193, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni della legge italiana
39	Contestazione della violazione e ordine di conformarsi alle disposizioni della legge italiana rivolto alle imprese di riassicurazione di altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Art. 195 *bis*, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni della legge italiana

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
40	Adozione delle misure necessarie, nei confronti di imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, qualora le misure dello Stato di origine siano inadeguate ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative	Art. 193, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
41	Adozione delle misure necessarie, nei confronti di imprese di riassicurazione di altri Stati membri operanti in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, qualora le misure dello Stato di origine siano inadeguate	Art. 195 *bis*, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
42	Revoca del divieto di assunzione di nuovi affari	Art. 221, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dall'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione
43	Approvazione del piano di risanamento	Art. 222, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla data di presentazione del piano
44	Approvazione di un piano di finanziamento a breve termine	Art. 222-bis, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla data di presentazione del piano

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
45	Approvazione di un piano di finanziamento di gruppo	Art. 216-quinques, comma 3 e 222 bis-commi 1 e 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla presentazione del piano
46	Approvazione del piano di risanamento in caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo	Art. 227, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla data di presentazione del piano
47	Vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche	Art. 221, comma 3, lettera c), art. 222, comma 4, 222-bis, comma 4, art. 225, comma 2, art. 226, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
48	Sospensione o divieto di diffusione di pubblicità dei prodotti assicurativi (violazioni delle norme in materia di trasparenza e correttezza)	Art. 182, commi 4 e 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento delle violazioni sulla trasparenza e correttezza
49	Sospensione o divieto di commercializzazione dei prodotti assicurativi	Art. 184 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento della violazione
50	Divieto di ulteriore commercializzazione di prodotti assicurativi nei rami vita che hanno provocato una situazione di squilibrio	Art. 32, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dell'utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi e ai relativi proventi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
51	Sospensione o revoca ai sensi dell'art. 70 del Cod. ass dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68 o di quelle rafforzate	Art. 68, comma 7, art. 70 e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass.
52	Ordine di riduzione delle partecipazioni detenute da imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché dall'ultima società controllante italiana non assicurativa	Art. 81, comma 2, Cod. ass., art. 210-ter, comma 8 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento del pericolo per la stabilità dell'impresa
53	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto in imprese di assicurazione o di riassicurazione nonché nell'ultima società controllante italiana non assicurativa	Art. 70, comma 2, e art. 210-ter, comma 8 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass.
54	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione o nell'ultima società controllante italiana non assicurativa in caso di violazione dei protocolli di autonomia	Art. 75, comma 2, e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dal rifiuto della dichiarazione, dalla scadenza del termine assegnato per renderla, dalla scoperta della comunicazione di dati falsi o dall'inutile decorso del termine per il rispetto degli impegni

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
55	Ordine di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi	Art. 67-undevicies, comma 3, d.lgs. n. 206/2005	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	120 gg. dall'accertamento della violazione in materia di commercializzazione a distanza
56	Iscrizione e cancellazione del gruppo nell'albo dei gruppi	Art. 210-ter Cod. ass. Artt. 24 e 26 del Regolamento IVASS n. 22 del 1 giugno 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione e la cancellazione del gruppo nell'albo dei gruppi.
57	Variazione e aggiornamento dell'albo delle imprese locali	Art. 24 del Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla comunicazione delle avvenute variazioni da parte dell'impresa
58	Divieto di commercializzazione di prodotti assicurativi ramo vita per le imprese locali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 59, co. 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 59, comma 3

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
59	Poteri dell'IVASS in presenza di operazioni infragruppo rilevanti dell'impresa locale soggette a comunicazione	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 251	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 251
60	Poteri dell'IVASS in presenza di operazioni infragruppo significative dell'impresa locale soggette a comunicazione annuale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 255	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 255 c, 1
61	Imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a seguito di valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel caso in cui sia identificato uno scostamento significativo a livello di gruppo	Regolamento IVASS 19 gennaio 2016, n. 17, art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
62	Ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di cambiamenti significativi del profilo di rischio dell'impresa	Art. 45-quater, comma 5, Cod. ass	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
63	Sostituzione di un sottogruppo dei parametri specifici utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia	Art. 45-terdecies, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
64	Imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo	Artt. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 19 gennaio 2016, n. 17, art. 11, comma 4. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 11,

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				comma 4 del Regolamento IVASS n. 17/2016 (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
65	Modifica dell'imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo	Artt. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento IVASS n. 17/2016 (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
66	Revoca dell'imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo	Artt. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
67	Richiesta all'impresa di pubblicare l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo	Art 47-novies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
68	Richiesta all'impresa di pubblicare l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo in caso di mancata trasmissione del Piano di risanamento	Art 47-novies, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
69	Accertamento del contrasto con i principi di sana e prudente gestione delle operazioni infragruppo e eventuale imposizione di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli	Regolamento IVASS 16 ottobre 2016, n. 30, art. 16, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
70	Accertamento del contrasto con i principi di sana e prudente gestione delle concentrazioni di rischi e eventuale imposizione di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli	Regolamento IVASS 16 ottobre 2016, n. 30, art. 26, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
71	Notifica dell'IVASS all'impresa di ogni decisione che identifica una frequenza inferiore rispetto a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica	Regolamento IVASS 6 dicembre 2016, n. 33, art. 31, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi dalla chiusura dell'esercizio
72	Notifica dell'IVASS all'ultima società controllante italiana di ogni decisione che identifica una frequenza inferiore rispetto a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica	Regolamento IVASS 6 dicembre 2016, n. 33, art. 31, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi dalla chiusura dell'esercizio
73	Ordine di ritornare a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard	Art. 46-septies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
74	Decisione motivata avente ad oggetto la richiesta di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo, qualora risulti inappropriato l'utilizzo della formula standard	Art. 46 octies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
75	Imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa	Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 4. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 12	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
76	Modifica dell'imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa	Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 6. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 15	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
77	Revoca dell'imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa	Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 6. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 15	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
78	Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza del gruppo o del regime di autorizzazione e solvibilità di Stati terzi	Art. 214-ter, 216-sexies, comma 1, lettera e), 220-quinques Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, artt. 14-16 Regolamento delegato (UE) 2015/35, Titolo III, Capi I, II e III	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
79	Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo della società con sede in uno stato terzo in cui sussistono ostacoli al trasferimento delle informazioni	Art. 210-quater, commi 1 e 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, art. 7	Servizio di Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
80	Adozione di misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa	Art. 223 bis Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento
81	Limitazione della deduzione transitoria di cui all'art. 344-decies, comma 3	Art. 344-decies, comma 7, Cod- ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 344-decies, comma 7 Cod. ass.
82	Imposizione all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 344-undecies del Cod. ass.	Art. 344-undecies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'informativa di cui all'art. 344-undecies, comma 1, Cod. ass.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
83	Revoca dell'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies da parte dell'IVASS	Art. 344-undecies, comma 6, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla presentazione della relazione annuale di cui all'art. 344-undecies, comma 5 del Cod. ass.
84	Adozione di misure preventive o correttive nei confronti di singole imprese di assicurazione o riassicurazione	Art. 188, comma 3-bis, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
85	Adozione nei confronti di singole imprese di assicurazione o riassicurazione del provvedimento di divieto dell'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi	Art. 188, comma 3-bis, lettera a), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
86	Adozione nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione delle misure preventive o correttive di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 188, comma 3-bis, del Cod. ass., ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici	Art. 188, comma 3-quater, Cod. ass.	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
87	Adozione di misure correttive, incluse quelle previste dall'articolo 188 del Cod. ass. nei confronti di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista	Art. 220-novies, comma 1, lettera a), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
88	Adozione di misure correttive, incluse quelle previste dall'articolo 188 del Cod. ass. nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica	Art. 220-novies, comma 1, lettera b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
89	Ordine di convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo di imprese di assicurazioni fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	Art. 188, commi 1, lettera b), Cod Ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
90	Convocazione diretta dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo di imprese di assicurazioni, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all'ordine di convocazione	Art. 188, commi 1, lettera c), Cod ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
91	Revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 Art. 12 del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
92	Poteri di vigilanza relativi alla violazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/1011	Art. 41, par. 1, lettere g), h), i), j) del Regolamento (UE) n. 2016/1011 Art. 4-septies.1, comma 3, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
93	Misure adottate dall'IVASS per attenuare un rischio rilevante per la stabilità finanziaria di un ente finanziario (impresa di assicurazione)	Art. 30, par. 4, Regolamento (UE) 2017/2402	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'individuazione del rischio rilevante
94	Misure adottate dall'IVASS per attenuare un rischio rilevante per la stabilità finanziaria del sistema finanziario nel suo complesso	Art. 30, par. 4, Regolamento (UE) 2017/2402	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	90 gg. dall'individuazione del rischio rilevante
95	Divieto o limitazione; - della commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; - di un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando un'attività o una prassi o un prodotto di investimento assicurativo solleva timori significativi in merito alla tutela degli investitori	Art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1286/2014	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
96	Divieto o limitazione; - della commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; - di un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando costituisce una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro	Art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1286/2014	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
97	Integrazione d'ufficio del provvedimento di ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 12. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 16, comma 2 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	60 gg.
98	Revoca d'ufficio dell'ammissione alla sperimentazione	Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100 Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 15.	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
			Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	
99	Comunicazione operazioni infragruppo	Art. 216, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016, artt. 13, 14 e 15	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione
100	Accertamento del venir meno delle condizioni per il differimento del pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-quinquies, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla data dell'accertamento

FASI PROCEDIMENTALI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca parziale della autorizzazione (ivi comprese le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo)	Art. 242, comma 4, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento di una delle ipotesi di cui all'art. 242

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
2	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale dell'autorizzazione e di liquidazione ordinaria dell'impresa (ivi comprese le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo)	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 242, comma 4, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato
3	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 242, commi 4 e 5, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, art. 264, art. 276, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato
4	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria	Art. 241, comma 2, ultimo periodo, art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	120 gg. dalla mancata sostituzione dei liquidatori ordinari
5	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in amministrazione straordinaria	Art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità e violazioni
6	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria	Art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità e violazioni
7	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di liquidazione coatta amministrativa di impresa non autorizzata	Art. 265 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				dall'accertamento dello svolgimento di attività assicurativa in assenza di autorizzazione
8	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di scioglimento degli organi ordinari dell'impresa	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 231, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità o perdite patrimoniali
9	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di proroga dell'amministrazione straordinaria	Art. 231, comma 5, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. prima della scadenza dell'amministrazione straordinaria

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

B. PROCEDIMENTI D'IMPUGNAZIONE

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Impugnazione della delibera assembleare assunta con diritti di voto inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni ex art. 68 non siano state ottenute, siano state sospese o revocate ovvero per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli artt. 69 e 70 Cod. ass.	Art. 74, comma 2, e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese
2	Impugnazione della delibera assembleare assunta con il voto dei titolari di partecipazioni di cui all'art. 68 del Cod. ass. privi dei requisiti di onorabilità	Art. 77, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese
3	Impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio di imprese di assicurazione e di riassicurazione	Art. 102, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

C. PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (per cause diverse dalla richiesta dell'interessato)	Art. 113, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 30, 45, comma 2	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dal provvedimento di radiazione o dall'acquisizione dell'esito delle verifiche periodiche effettuate dall'IVASS o dalla ricezione della comunicazione della perdita dei requisiti
2	Decadenza dall'iscrizione o dall'idoneità conseguita a seguito di controlli sul contenuto delle autocertificazioni	Art. 71 e art. 72 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione dell'esito delle verifiche periodiche effettuate dall'IVASS o dalla ricezione di comunicazione relativa alla perdita dei requisiti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
3	Adozione di misure in caso di violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione di servizi	Art. 116-septies, commi 2 e 4, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 2.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta il permanere della condotta irregolare nonostante la richiesta di intervento rivolta da IVASS all'Autorità home.
4	Adozione di misure in caso di violazioni degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento	Art. 116-octies, commi 1, 3 e 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 2.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta il permanere della condotta irregolare nonostante la richiesta di intervento rivolta da IVASS all'Autorità home
5	Adozione di misure in caso di violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani	Art. 116-novies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione, tramite propria iniziativa ovvero su segnalazione dell'Autorità host
6	Adozione di misure in caso di violazione delle disposizioni nazionali di interesse generale	Art.116-decies Cod. ass	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
7	Adozione di misure in caso di mancata notifica dell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 1	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione
8	Sospensione per massimo 60 giorni della commercializzazione o divieto di offrire un prodotto IBIP per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del Regolamento (UE) n. 1286/2014	Art. 4-septies, comma 1, lettere a) e b), Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
9	Ordine: - di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi da parte di soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa; - diretto ai provider di telefonia e connettività di impedire l'accesso – tramite linea fissa e mobile – al pubblico italiano ai domini internet attraverso i quali viene svolta attività di intermediazione in difetto delle necessarie autorizzazioni e abilitazioni	Art. 9, par. 4, lettera g) del Regolamento (UE) 2017/2394 Art. 144 bis del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del d. lgs. 9 aprile 2003 n. 70	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento della violazione

ALLEGATO 2

PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI APPALTI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, art. 17 e Allegato I.3 Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta
2	Procedura di gara aperta con il criterio del minor prezzo;	D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, art. 17 e Allegato I.3 Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	5 mesi dalla pubblicazione del bando di gara, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta
3	Procedura di gara ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, art. 17 e Allegato I.3 Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	10 mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta
4	Procedura di gara ristretta con il criterio del minor prezzo;	D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, art. 17 e Allegato I.3 Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	6 mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
5	Procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, art. 17 e Allegato I.3 Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	4 mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta
6	Procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del minor prezzo;	D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36, art. 17 e Allegato I.3 Regolamento per la contabilità e l'amministrazione dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	3 mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta

ALLEGATO 3

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE INTERNA

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS, Titolo X - art. 74	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
2	Determinazione provvisoria del trattamento pensionistico (INPS gestione dipendenti pubblici ex INPDAP)	D. lgs 30 dicembre 1992 n. 503 Legge 8 agosto 1995 n. 335 Legge 22 dicembre 2011 n. 214	Servizio Gestione Risorse	90 gg.
3	Riscatti e ricongiunzioni	Legge 3 maggio 1967 n. 315 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 Legge 7 febbraio 1979 n. 29 Legge 27 ottobre 1988 n. 482 Legge 5 marzo 1990 n. 45 D. lgs. 30 aprile 1997 n. 184 D. lgs 26 marzo 2001 n. 151	Servizio Gestione Risorse	180 gg.
4	Liquidazione anticipo generale T.F.R.	Art. 2120 Codice civile Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale dell'IVASS, Titolo IV, art. 12	Servizio Gestione Risorse	45 gg.
5	Liquidazione anticipo T.F.R. per congedi parentali	Legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 7, comma 1; Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale dell'IVASS, Titolo IV, art. 12	Servizio Gestione Risorse	15 gg.
6	Liquidazione T.F.R.	Art. 2120 Codice civile Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale dell'IVASS, Titolo IV, art. 13	Servizio Gestione Risorse	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
7	Concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato/determinato, ivi compresi quelli per l'assunzione di personale ai sensi della legge 68/1999	D.P.R. del 12 dicembre 2012 (Statuto dell'IVASS - art. 5, comma 1, lettera c) Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo II, artt. 6-10 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 art. 11, comma 4; D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 come modificato dal D.l. 12 luglio 2018, n. 87; Legge 12 agosto 1982 n. 576, art. 21, comma 4	Servizio Gestione Risorse	180 gg. dalla conclusione delle prove scritte
8	Nomina e assegnazione dei vincitori e/o idonei di concorsi	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo II, Artt. 6 -10	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla comunicazione di avvio dell'istruttoria di assunzione
9	Superamento del periodo di prova e conferma di nomina	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS – Titolo II, art. 10 e Titolo V, art. 28	Servizio Gestione Risorse	30 gg. dal termine del periodo di prova. Nel caso in cui al dipendente non pervenga diversa comunicazione entro il termine predetto, il periodo di prova si intende superato
10	Procedura di valutazione annuale e istituti premiali	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo VII, artt. 39-42	Tutti i Servizi/Uffici Segretario Generale	90 gg. dalla comunicazione di avvio della sessione d
11	Decisone del ricorso avverso la valutazione annuale	D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, art. 6	Servizio Gestione Risorse	20 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
		Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo VII, art. 43 ,comma 4		dalle osservazioni scritte ovvero dagli eventuali motivi aggiunti
12	Passaggio di Profilo	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo VIII, artt. 44, 45 e 46	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dall'inizio dell'esame, da parte della Giunta di scrutinio delle posizioni relative ad ogni passaggio
13	Passaggio di livello economico	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo VIII artt. 44, 47, 48 e 49	Tutti i Servizi/Uffici Segretario Generale	45 gg. dalla comunicazione di avvio della sessione
14	Passaggio di Area	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo VIII, artt. 44, 50 e 51	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla data di effettuazione delle prove scritte
15	Attribuzione delle posizioni manageriali	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo VIII, art. 52	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dall'inizio dell'esame da parte della Commissione delle candidature relative all'attribuzione di ciascuna posizione
16	Procedura di job posting	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo VIII, art. 53	Servizio Gestione Risorse	60 gg. dall'inizio dell'esame delle candidature relative a ciascun profilo
17	Procedimento disciplinare	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo IX, art. 65	Servizio Gestione Risorse	365 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				dalla data di comunicazione delle contestazioni degli addebiti disciplinari
18	Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione	DPR. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 91 e 92 Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo IX, art. 68	Servizio Gestione Risorse	60 gg. dalla conoscenza piena dei fatti fondanti la sospensione cautelare
19	Riesame del provvedimento di sospensione cautelare	DPR. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 97 Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo IX, artt. 68 e 69 .	Servizio Gestione Risorse	a) revoca della sospensione in caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso: 10 gg. dalla conoscenza della sentenza ovvero dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato; b) mantenimento della sospensione in caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				per motivi diversi da quelli di cui al punto a) : 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o entro 40 giorni dalla data di notifica della stessa da parte dell'interessato
20	Definizione anticipata del procedimento disciplinare su richiesta del dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo IX, art. 63, comma 6	Servizio Gestione Risorse	5 mesi dalla notifica della richiesta
21	Procedimento disciplinare avviato/proseguito a seguito di condanna penale irrevocabile che può comportare la destituzione del dipendente	Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9 Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo V, art. 60 Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS; Titolo IX, art. 78	Servizio Gestione Risorse	a) avvio/prosecuzione: entro 180 giorni dalla data in cui l'IVASS ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna b) conclusione: entro 90 giorni dal termine di avvio/prosecuzione cui al punto a)
22	Note di invito o richiamo	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo IX, art. 54, comma 2	Servizio Gestione Risorse	30 gg. dalla verifica dei presupposti
23	Provvedimenti di distacco	Statuto, art. 8, comma 1, lettere e) e f);	Servizio Gestione Risorse	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
		Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo V, art. 35		
24	Aspettative varie	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS. Titolo V, artt. 29, 31, 32, 33 e 34	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
25	Congedo ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001	D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5	Servizio Gestione Risorse	60 gg.
26	Congedo per cure degli invalidi civili	D. lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 7	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
27	Congedi non retribuiti per gravi motivi familiari	Legge 8 marzo 2000, n. 53 art. 4, comma 2	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
28	Permessi ex art. 33 legge n. 104/1992	Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 33	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
29	Altre istanze in materia di prestazione lavorativa	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS, Titoli IV e V e Allegato 1 p. 13	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
30	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale	D.lgs. 15/06/2015, n. 81 Allegato sulla disciplina del part-time Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	30 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle domande
31	Regimi orari particolari	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS, Titolo IV, artt. 18 e ss.	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
32	Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS, Titolo X, art. 75	Servizio Gestione Risorse	30 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
33	Cessazione dal servizio a domanda per inabilità	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS, Titolo X, art. 76	Servizio Gestione Risorse	30 gg. dall'accertamento da parte della competente struttura sanitaria
34	Dispensa dal servizio: a) per ragioni di salute; b) a seguito del giudizio di insufficiente riportato nelle ultime tre valutazioni annuali	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo X, art. 77	Servizio Gestione Risorse	a) 30 gg. dall'accertamento da parte della competente struttura sanitaria; b) 90 gg., trascorsi i termini per proporre ricorso avverso l'ultima valutazione annuale
35	Dimissioni d'ufficio	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS - Titolo X, art. 78	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla piena conoscenza dei fatti nei casi di cui alle lettere a), d) ed e) dell'art. 78 del Regolamento o dalla scadenza dei termini di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo
36	Esame di altre istanze concernenti l'applicazione della disciplina di legge o interna in materia di trattamento normativo ed economico del personale	Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'IVASS	Servizio Gestione Risorse	90 gg.

24A06961

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Medicair Centro S.r.l., in Nuoro.

Con il provvedimento n. aG - 31/2024 del 20 dicembre 2024 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Nuoro (NU) loc. Prato Sardo lotto n. 58 s.n.c., rilasciata alla società Medicair Centro S.r.l.

25A00016

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di irbesartan/idroclorotiazide, «Irbesartan e Idroclorotiazide Macleods Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 1006/2024 del 20 dicembre 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/672.

Cambio nome: C1B/2024/2430.

Numero procedura europea: DE/H/6244/001-003/IB/043/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Macleods Pharma Espana S.l.u., con sede legale e domicilio fiscale in Avenida Diagonal, 409, 1a Planta, 08008 Barcellona, Spagna:

medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS PHARMA;

confezioni A.I.C. numeri:

042012017 - «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister Pvc/Pe/Al-Pvdc;

042012029 - «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister Pvc/Pe/Al-Pvdc;

042012031 - «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister Pvc/Pe/Al-Pvdc;

042012043 - «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» - 56 compresse in blister Pvc/Pe/Al-Pvdc;

042012056 - «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» - 98 compresse in blister Pvc/Pe/Al-Pvdc;

042012068 - «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» - 56 compresse in blister Pvc/Pe/Al-Pvdc;

042012070 - «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» - 98 compresse in blister Pvc/Pe/Al-Pvdc;

042012082 - «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» - 56 compresse in blister Pvc/Pe/Al-Pvdc;

042012094 - «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» - 98 compresse in blister Pvc/Pe/Al-Pvdc;

alla società Luxpharma S.r.l., codice fiscale 09899130968, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Mazzini, 20, 20123 Milano, Italia, con variazione della denominazione del medicinale in: LUBERSAN.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00017

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benzoilperossido e clindamicina fosfato, «Duac».

Estratto determina AAM/PPA n. 1007/2024 del 20 dicembre 2024

Si autorizza il *grouping* di variazione tipo II costituito da:

una variazione tipo IB B.II.a.3.b.6), modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile: variazione della composizione del prodotto finito con sostituzione dell'eccipiente Carbomer 940 con l'eccipiente Carbomer 980;

una variazione tipo IB B.II.b.1.e), sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

una variazione tipo IA_{IN} B.II.b.1.b), sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento primario;

una variazione tipo IA_{IN} B.II.b.1.a), sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento secondario;

una variazione tipo IA B.II.b.2.a), modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito – sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove;

una variazione tipo IA A.7), soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo);

una variazione tipo IA A.7), soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo);

una variazione tipo IB B.II.b.4.a), modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - sino a dieci volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto: variazione del *batch size*;

una variazione tipo IB B.II.b.4.b), modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - sino a dieci volte inferiore: variazione del *batch size*;

una variazione tipo II B.II.b.3.e), modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - introduzione o aumento del sovradosaggio utilizzato per il principio attivo;

una variazione tipo IB B.II.b.3.a), modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - modifica minore nel procedimento di fabbricazione: variazioni minori del processo di produzione;

una variazione tipo IA B.II.b.5.b), modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti: aggiunta di controlli in processo;

una variazione tipo IA B.II.c.1.b), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

una variazione tipo IA B.II.c.1.c), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto);

una variazione tipo IA B.II.c.1.c), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto);

una variazione tipo IA B.II.c.2.a), modifica del metodo di prova di un eccipiente - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

una variazione tipo IA B.II.c.2.a), modifica del metodo di prova di un eccipiente - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

una variazione tipo IA B.II.c.2.a), modifica del metodo di prova di un eccipiente – modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

una variazione tipo IB B.II.c.2.d), modifica del metodo di prova di un eccipiente – altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte);

una variazione tipo IA B.II.d.2.a), modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

una variazione tipo IA B.II.d.2.a), modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

una variazione tipo IB B.II.e.1.b.1), modifica del confezionamento primario del prodotto finito - modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - forme farmaceutiche solide, semisolide e liquide non sterili: introduzione dei tubi glaminati;

una variazione tipo IA B.II.e.1.b.3), modifica del confezionamento primario del prodotto finito - modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l'eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica: eliminazione dei tubi in *Alluminium Barrier Laminate* (ABL).

Conseguente modifica dei paragrafi 6.1 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, della sezione 6 del foglio illustrativo e della sezione 3 del confezionamento primario e secondario, relativamente al medicinale DUAC nelle confezioni A.I.C. numeri 036925093 e 036925105, la cui descrizione è modificata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea

da:

A.I.C. n.:

036925093 - «10 mg/g + 30 mg/g gel» - 30 g tubo in LLDPE;

036925105 - «10 mg/g + 30 mg/g gel» - 60 g gel in tubo LLDPE;

a:

A.I.C. n.:

036925093 - «10 mg/g + 30 mg/g gel» - 1 tubo in LLDPE da 30 g;

036925105 - «10 mg/g + 30 mg/g gel» - 1 tubo in LLDPE da 60.

Codice di procedura europea: DE/H/6015/II/095/G.

Codice pratica: VC2/2024/96.

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) LTD, con sede legale in Unit 2, Building 2500, Avenue 2000, T12 E1EC, Cork Airport Business Park, F91 P773, Cork, Irlanda.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00018

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cisplatino, «Cisplatino Pfizer».

Estratto determina AAM/PPA n. 1008/2024 del 20 dicembre 2024

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale CISPLATINO PFIZER:

tipo II, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *c)* sostituzione di un sito di fabbricazione del prodotto finito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario;

tipo IB, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *a)* sostituzione di un sito di confezionamento secondario;

tipo IA, n. 10, B.II.d.2 - modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* modifiche minori alle procedure di prova approvate;

tipo IA, n. 2, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *a)* rafforzamento dei limiti delle specifiche;

tipo IB, n. 2, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *c)* aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova;

tipo IA, B.II.d.1.d) - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *d)* eliminazione di un parametro di specifica non significativo;

tipo II, B.II.e.1 - modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* composizione qualitativa e quantitativa; 3. medicinali sterili; + tipo IA, n. 2, B.II.e.2 - modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *b)* modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito;

tipo IA, n. 3, B.III.1a)3 - presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato;

tipo IA, B.I.b.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; *d)* eliminazione di un parametro di specifica non significativo per la sostanza attiva;

tipo IA, n. 4, B.I.b.2 - modifiche nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; *a)* modifiche minori a una procedura di prova approvata;

Si modificano gli stampati del medicinale come di seguito descritto:

paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

da: «Flacone in polipropilene, tappo in gomma butilica, ghiera in alluminio con capsula in plastica tipo "*flip-off*".»;

a: «Flacone in vetro, tappo in gomma, ghiera in alluminio con capsula in plastica tipo "*flip-off*". Ogni flacone è confezionato in un involucro di plastica trasparente (*Onco-tain*).»;

paragrafo 6 del foglio illustrativo:

da: «"Cisplatino Pfizer" 50 mg/50 ml soluzione per infusione è disponibile in confezione contenente 1 flacone in polipropilene da 50 ml con tappo in gomma, ghiera in alluminio e capsula in plastica tipo "*flip-off*".»;

a: «"Cisplatino Pfizer" 50 mg/50 ml soluzione per infusione è disponibile in confezione contenente 1 flacone in vetro da 50 ml con tappo in gomma, ghiera in alluminio e capsula in plastica tipo "*flip-off*". Ogni flacone è confezionato in un involucro di plastica trasparente (*Onco-tain*).»;

e per l'aggiornamento della denominazione del produttore:

produttore:

Pfizer Service Company BV - Hoge Wei 10 -1930 Zaventem (Belgio).

Confezione A.I.C. n:

032775025 - «50 mg/50 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 Latina, Italia.

Codice pratica: VN2/2022/118.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00019

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ropivacaina cloridrato, «Ropivacaina Cloridrato S.A.L.F.».

Estratto determina AAM/PPA n. 1010/2024 del 20 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ROPIVACAINA CLORIDRATO S.A.L.F.

Confezioni:

043540018 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

043540020 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 20 ml;

043540032 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

043540044 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 20 ml;

043540057 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

043540069 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 20 ml;

043540071 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml;

043540083 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche da 200 ml.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi n. 2 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia - codice fiscale 00226250165.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2020/55,

con scadenza il 27 agosto 2021 è rinnovata con validità illimitata con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00020

Rettifica della determina n. 951/2024 del 2 dicembre 2024, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Efferalgan».

La determina AAM/PPA n. 951/2024 del 2 dicembre 2024, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 2024, relativa al medicinale EFFERALGAN è rettificata all'art. 1 come segue:

ove si legge:

Relativamente al medicinale «Efferalgan» sono autorizzate le seguenti variazioni di tipo II: VN2/2022/195 – C.I.4 Modifica degli stampati (paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto) con inserimento di informazioni relative a pazienti anziani e con compromissione renale, limitatamente alle formulazioni orali di seguito riportate

Confezioni:

A.I.C. n. 026608036 - «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

A.I.C. n. 026608125 - «500 mg compresse» 16 compresse;

A.I.C. n. 026608214 - «Adulti 1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse;

A.I.C. n. 026608240 - «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato al/pe;

A.I.C. n. 026608253 - «Adulti 1000 mg compresse effervescenti aroma frutti di bosco» 16 compresse in tubo PP;

VN2/2023/118 – C.I.4 Aggiornamento stampati per adeguamento al *Company Core Data Sheet* (CCDS), aggiornato secondo la proposta dell'ANSM, che implementa modifiche di sicurezza e adeguamento alla vigente linea guida sugli eccipienti, relativamente sia alle formulazioni orali che a quelle rettali di seguito riportate.

Confezioni:

A.I.C. n. 026608036 - «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

A.I.C. n. 026608087 - «Lattanti 80 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 026608099 - «Prima infanzia 150 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 026608101 - «Bambini 300 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 026608125 - «500 mg compresse» 16 compresse;

A.I.C. n. 026608214 - «Adulti 1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse;

A.I.C. n. 026608240 - «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato al/pe;

A.I.C. n. 026608253 - «adulti 1000 mg compresse effervescenti aroma frutti di bosco» 16 compresse in tubo PP.

Per le formulazioni orali, la modifica riguarda i paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni di sicurezza e relative al dosaggio in caso di compromissione renale e soggetti anziani.

Modifica ai paragrafi 2, 4.4 e 6.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e sezioni dell'etichettatura per adeguamento alla linea guida sugli eccipienti.

Per le formulazioni rettali la modifica riguarda i paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni di sicurezza.

Ulteriori modifiche formali al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Codice pratica: VN2/2022/195 - VN2/2023/118.

Titolare A.I.C.: UPSA SAS con sede legale in 3 Rrue Joseph Monier, 92500 - Rueil-Mjalmaison (francia);

leggasi:

Relativamente al medicinale «Efferalgan» sono autorizzate le seguenti variazioni di tipo II:

VN2/2022/195 - C.I.4 Modifica degli stampati (paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto) con inserimento di informazioni relative a pazienti anziani e con compromissione renale, limitatamente alle formulazioni orali di seguito riportate

Confezioni:

A.I.C. n. 026608036 - «500 mg compresse effervescenti« 16 compresse;

A.I.C. n. 026608075 - «330 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse;

A.I.C. n. 026608125 - «500 mg compresse» 16 compresse;

A.I.C. n. 026608214 - «adulti 1000 mg compresse rivestite con film» 16 compresse;

A.I.C. n. 026608240 - «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE;

A.I.C. n. 026608253 - «adulti 1000 mg compresse effervescenti aroma frutti di bosco» 16 compresse in tubo PP;

A.I.C. n. 026608265 - «adulti 1000 mg compresse effervescenti« 20 compresse aroma pompelmo e arancia in strip AL/PE;

A.I.C. n. 026608277 - «500 mg compresse effervescenti« 20 compresse in strip AL/PE;

A.I.C. n. 026608289 - «500 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

VN2/2023/118 - C.I.4 Aggiornamento stampati per adeguamento al *Company Core Data Sheet* (CCDS), aggiornato secondo la proposta dell'ANSM, che implementa modifiche di sicurezza e adeguamento alla vigente linea guida sugli eccipienti, relativamente sia alle formulazioni orali che a quelle rettali di seguito riportate.

Confezioni:

A.I.C. n. 026608036 - «500 mg compresse effervescenti« 16 compresse;

A.I.C. n. 026608075 - «330 mg compresse effervescenti con vitamina c« 20 compresse;

A.I.C. n. 026608087 - «Lattanti 80 mg supposte« 10 supposte;

A.I.C. n. 026608099 - «prima infanzia 150 mg supposte« 10 supposte;

A.I.C. n. 026608101 - «bambini 300 mg supposte« 10 supposte;

A.I.C. n. 026608125 - «500 mg compresse« 16 compresse;

A.I.C. n. 026608214 - «Adulti 1000 mg compresse rivestite con film « 16 compresse;

A.I.C. n. 026608240 - «Adulti 1000 mg compresse effervescenti« 16 compresse aroma pompelmo e arancia in film termosaldato AL/PE;

A.I.C. n. 026608253 - «Adulti 1000 mg compresse effervescenti aroma frutti di bosco« 16 compresse in tubo PP;

A.I.C. n. 026608265 - «Adulti 1000 mg compresse effervescenti« 20 compresse aroma pompelmo e arancia in strip AL/PE;

A.I.C. n. 026608277 - «500 mg compresse effervescenti» 20 compresse in strip AL/PE;

A.I.C. n. 026608289 -«500 mg compresse« 30 compresse in blister AL/PVC.

Per le formulazioni orali, la modifica riguarda i paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni di sicurezza e relative al dosaggio in caso di compromissione renale e soggetti anziani.

Modifica ai paragrafi 2, 4.4 e 6.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e sezioni dell'etichettatura per adeguamento alla linea guida sugli eccipienti.

Per le formulazioni rettali la modifica riguarda i paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni di sicurezza.

Ulteriori modifiche formali al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Codice pratica: VN2/2022/195 - VN2/2023/118.

Titolare A.I.C.: UPSA SAS con sede legale in 3 Rue Joseph Monier, 92500 - Rueil - Maslmaison (Francia).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sono fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dalla determina AAM/PPA n. 951/2024 del 2 dicembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 293 del 14 dicembre 2024.

25A00021

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amlodipina/olmesartan medoxomil, «Olmampid».

Estratto determina AAM/PPA n. 1012/2024 del 20 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: OLMAMPID.

Numeri A.I.C. e confezioni:

045120019 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

045120021 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

045120033 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

04S120045 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

045120058 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

045120060 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

045120072 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone HDPE;

045120084 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

045120096 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

045120108 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

045 120110 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

045120122 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

045120134 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

045120146 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone HDPE;

045120159 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

045120161 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

045120173 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

045120185 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

045120197 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

045120209 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

045120211 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 – 20124 Milano – Italia; codice fiscale n. 13179250157.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: AT/H/0711/001-003/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2022/100, è rinnovata con validità illimitata dalla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 marzo 2023 e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00022

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene e paracetamolo, «Tabumol».

Estratto determina AAM/PPA n. 1013/2024 del 20 dicembre 2024

È autorizzata la modifica del regime di fornitura del medicinale TABUMOL

da: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica);

a: SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco) relativamente alla confezione:

A.I.C. n. 047541038 - «200 mg/500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale n. 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio, Varese, Italia.

Codice pratica: VC2/2024/9

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia del presente estratto, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00023

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio ioduro (131I), «Sodio Ioduro (131I) Curium Netherlands».

Estratto determina AAM/PPA n. 1014/2024 del 20 dicembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SODIO IODURO (131I) CURIUM NETHERLANDS.

Numero A.I.C. e confezione:

039009016 - «37-7400 MBQ capsula rigida» 1 capsula.

Titolare A.I.C.: Curium Netherlands B.V. con sede legale in Westerduinweg 3 – 1755 Le Petten - Paesi Bassi.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2020/41, con scadenza il 29 maggio 2021 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni come di seguito riportata:

da:

039009016 - «37-7400 MBQ capsula rigida» 1 capsula;

a:

039009016 - «37-7400 MBQ capsule rigide» 1 capsula.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario di Kota Kinabalu (Malaysia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Gennaro Nardone, funzionario consolare onorario in Kota Kinabalu (Malaysia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ufficio sovraordinato di prima categoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo (solo per Uffici in Paesi extracomunitari);

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Kuala Lumpur;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione consolare;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato del decreto del Presidente della Repubblica ; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia a Kuala Lumpur e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia a Kuala Lumpur dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ufficio consolare di I categoria o dell'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ufficio sovraordinato di I categoria dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2024

Il direttore generale: VIGNALI

25A00025

Entrata in vigore dell'accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 85 del 20 maggio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 143 del 17 giugno 2021.

In conformità a quanto previsto dal suo 25, l'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2021.

25A00026

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 163 del 6 novembre 2024, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 261, Suppl. ordinario n. 38, del 7 novembre 2024.

In conformità a quanto previsto dal punto 7, l'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2024.

25A00027

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata «Hermits of St. Paulinus Foundation», in Assisi.

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2024 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione denominata «Hermits of St. Paulinus Foundation», con sede in Assisi (PG).

25A00028

Soppressione del Monastero delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2024 viene soppresso il Monastero delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, con sede in Genova.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A00029

Soppressione della Confraternita di S. Croce, in Borgo San Dalmazzo

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2024 viene soppressa la Confraternita di S. Croce, con sede in Borgo San Dalmazzo (CN).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A00030

Soppressione della Confraternita di S. Giovanni Decollato, in Borgo San Dalmazzo

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 dicembre 2024 viene soppressa la Confraternita di S. Giovanni Decollato, con sede in Borgo San Dalmazzo (CN).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A00031

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Ascensore Sociale - Società cooperativa sociale», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1965 del 20 dicembre 2024 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «L'Ascensore sociale - Società cooperativa sociale», con sede in Trieste, codice fiscale 01389110329, costituita il giorno 29 dicembre 2022 per rogito notaio dott.ssa Laura Furlan di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Pobega, con studio in Trieste, via Milano n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

25A00032

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Multisolution società cooperativa sociale», in Trieste, senza nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1966 dd. 20 dicembre 2024 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Multisolution società cooperativa sociale» con sede in Trieste, C.F. 90170970322, costituita il giorno 18 maggio 2023 per rogito notaio dott. Luciano Perri di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

25A00033

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-005) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93**)	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C